

Svolgimento del processo

A seguito di decreto che dispone il giudizio del **30 novembre 2021**, ritualmente notificato, [REDACTED] sono stati chiamati a rispondere, innanzi all'intestato Tribunale, dei reati descritti nell'imputazione.

Alla prima udienza dibattimentale, tenutasi il **7 marzo 2022**, il giudice, dott.ssa Alessandra Panichi, dato atto del provvedimento del 11.2.2022 con cui il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la richiesta di astensione avanzata dallo stesso magistrato procedente, ha disposto rinvio dell'udienza dinanzi al nuovo giudice designato, dott.ssa Domizia Proietti.

All'udienza dell' **1 giugno 2022**, il giudice, dott.ssa Domizia Proietti, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa degli imputati e finalizzata a consentire la riunione del procedimento in trattazione con un ulteriore procedimento in virtù dell'asserita sussistenza di motivi di connessione, ha disposto mero rinvio.

All'udienza del **14 novembre 2022** il giudice, considerati sussistenti i presupposti di cui all'art. 17 c.p.p., ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa degli imputati e ha disposto la riunione del procedimento penale iscritto al n. 444/22 DIB. a quello iscritto al n. 1134/21 DIB. Successivamente, la difesa degli imputati ha formulato ulteriori eccezioni che il giudice ha rigettato dando atto dei relativi motivi mediante lettura di ordinanza allegata al verbale di udienza, cui si fa rinvio, da intendersi richiamata; quindi, il giudice, ha dichiarato l'apertura del dibattimento ed ha ammesso le prove richieste dalle parti.

All'udienza del **9 gennaio 2023** si è proceduto all'audizione dei testi [REDACTED] e la difesa ha prodotto documentazione che è stata acquisita agli atti del dibattimento. Quindi, il PM ha rinunciato all'audizione del teste [REDACTED] e il giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva nella relativa parte.

All'udienza del **6 febbraio 2023** si è proceduto alla conclusione dell'esame testimoniale del teste di PG [REDACTED] e il PM ha prodotto documentazione che è stata acquisita agli atti del dibattimento.

All'udienza del **15 marzo 2023**, si è proceduto all'audizione dei testi [REDACTED] ed è stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione prodotta dal PM, il quale ha rinunciato all'audizione del teste [REDACTED] e il giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva nella relativa parte.

All'udienza del **22 maggio 2023** si è proceduto all'esame dei testi [REDACTED]
[REDACTED]. Il PM ha rinunciato all'audizione dei testi [REDACTED]
[REDACTED]

ed il giudice, preso atto del mancato consenso della difesa alla rinuncia all'audizione di alcuni dei menzionati testi ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva esclusivamente nella parte relativa ai testi [REDACTED].

All'udienza del **25 settembre 2023** si è proceduto all'audizione dei testi [REDACTED]
[REDACTED]. La difesa ha chiesto la sostituzione del consulente Petrella Fabiola con Mirra Fabio ed ha rinunciato all'audizione dei testi [REDACTED]. Il giudice, in accoglimento di quanto richiesto, ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva nella relativa parte, autorizzando altresì la difesa di procedere alla sostituzione del proprio consulente. Alla medesima udienza, inoltre, la difesa ha prodotto la documentazione che è stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio.

All'udienza dell'**8 gennaio 2024**, non essendo possibile procedere ad adeguata trattazione della causa per via del carico dell'udienza, è stato disposto un mero rinvio.

All'udienza del **7 febbraio 2024** ed a quella successiva del **20 marzo 2024**, il giudice, preso atto dell'adesione del difensore degli imputati alle astensioni dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, ha disposto mero rinvio.

All'udienza del **18 settembre 2024** si è proceduto all'esame dell'imputato [REDACTED]
[REDACTED] ed il difensore ha prodotto documentazione che è stata acquisita agli atti del giudizio. Alla medesima udienza, la difesa dell'imputato ha rinunciato all'audizione del teste [REDACTED] e il giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva nella relativa parte.

All'udienza del **18 dicembre 2024** si è proceduto all'audizione del teste [REDACTED]
e del consulente [REDACTED], mentre, in quella successiva del **5 marzo 2025**, sono stati esaminati i testi [REDACTED].

All'udienza del **23 giugno 2025** il giudice, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili le prove acquisite, invitando alle conclusioni le parti che hanno argomentato le proprie richieste e concluso nei termini sopra riportati.

All'esito della discussione il giudice ha disposto mero rinvio per consentire alle parti la formulazione di brevi repliche.

All'udienza del **20 ottobre 2025**, il giudice, esaurita la discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza, riservando il termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

1. La ricostruzione del fatto sulla base delle deposizioni testimoniali

Il teste [REDACTED], Comandante della Sezione di Finanza Pubblica del Nucleo operativo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], esaminato all'udienza del 9 gennaio 2023, ha riferito circa gli accertamenti svolti insieme ad altri colleghi iniziati presso la [REDACTED] in data 26 ottobre 2026, all'esito dei quali venivano redatti tre distinti processi verbali di constatazione: il primo, redatto l'11 novembre 2019, avente ad oggetto le annualità 2014 e 2015, il secondo, redatto a febbraio 2020, riguardante le annualità 2016, 2017, 2018, e 2019, ed il terzo, redatto nel 2022, e concernente l'anno d'imposta 2020.

Il teste ha precisato che dalle attività di accertamento veniva riscontrato come nelle annualità oggetto di P.V.C., [REDACTED] aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da circa 54 società fornitrici, succedutesi tra loro nel corso degli anni.

Ha riferito che per ritenere le società fornitrici delle società cartiere, l'indagine veniva condotta attraverso due binari.

Da un lato veniva accertato che il prezzo di vendita da parte delle fornitrici era inferiore a quello determinato dal PLATTS (valore giornaliero del prezzo del gasolio all'asta espresso in dollari americani) e quindi, sottocosto.

Dall'altro lato, gli accertamenti svolti sulle 54 fornitrici consentivano di far emergere innumerevoli anomalie in ciascuna di esse. In particolare, dagli accertamenti effettuati, emergeva che la maggior parte delle società avevano delle sedi legali fittizie e che i rispettivi amministratori erano soggetti irreperibili.

Ulteriori elementi di anomalia delle compagini societarie da cui la [REDACTED] acquisiva il carburante, venivano individuati nella durata dei rapporti commerciali, nonché nelle vicende societarie delle stesse fornitrici: seppur oggettivamente vantaggiosi per la [REDACTED] i rapporti commerciali con le citate società erano di

breve durata e le fornitrici, dopo pochi mesi di attività, venivano messe in liquidazione o ne veniva dichiarato il fallimento.

Ha riferito che, inoltre, quasi tutte le società venditrici risultavano essere amministrate dai medesimi soggetti.

Il teste ha, poi, spiegato che, diversamente delle consuete modalità di pagamento usate nei rapporti commerciali, la [REDACTED] srl provvedeva a pagare le fornitrici mediante BIR (bonifico immediato urgente) contestualmente alla consegna della merce. In un caso, addirittura, veniva accertato che la [REDACTED] pagava anticipatamente la fornitura della [REDACTED]. Ciò previa richiesta da parte di quest'ultima motivata dall'assenza di liquidità per procedere all'acquisto del greggio.

Ulteriore elemento di criticità era da individuare nella mancata corrispondenza tra le operazioni verificate e quanto descritto nei DAS (documento di accompagnamento semplificato) allegati alle fatture di vendita.

Il teste ha riferito che secondo quanto riferito dagli amministratori l'avvicendamento delle nuove società fornitrici era stato reso necessario dalla circostanza che, essendosi ridotto il fido con le precedenti API ed ENI, non era più possibile acquistare dai citati fornitori.

Il teste ha specificato che le nuove fornitrici consentivano alla [REDACTED] di acquistare il petrolio ad un prezzo inferiore a quello determinato dal PLATTS e, conseguentemente, di aumentare il guadagno. Inoltre, le fatture di acquisto venivano poste in detrazione dalla società [REDACTED].

A domanda della difesa, il teste ha precisato che da un punto di vista oggettivo la fornitura di greggio da parte delle 54 nuove fornitrici c'è sempre stata.

Il teste ha precisato che le 54 società fornitrici non risultavano avere un deposito di petrolio e, quindi, il greggio ceduto alla [REDACTED] veniva prelevato dalle stesse presso altra fornitrice. Tale attività, ha riferito il teste, costituisce non fornitura di greggio, ma intermediazione. Conseguentemente, l'emissione di fattura di vendita del greggio da parte della mera intermediatrice non sarebbe corretta perché soggettivamente inesistente, in quanto il petrolio derivava da un soggetto diverso.

Il teste ha precisato che la [REDACTED] acquistava il petrolio ad un prezzo più alto rispetto a quello con cui lo stesso veniva acquistato dalle fornitrici.

Il teste ha riferito che, fino al 2017 la [REDACTED] aveva operato delle verifiche sui propri fornitori mediante richieste avanzate all'Agenzia delle Dogane.

Il teste ha infine riferito che durante le indagini alcuni autotrasportatori di carburante venivano trovati con un elenco di somme di denaro da destinare in favore della [REDACTED] unitamente ai prospetti giornalieri di vendita del carburante.

Il teste [REDACTED], Luogotenente in forza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], esaminato all'udienza del 9 gennaio 2023, ha riferito circa l'attività di indagine esperita, unitamente ai colleghi del nucleo di appartenenza. In primo luogo, il teste, si è soffermato sulle criticità riguardanti la [REDACTED], in relazione all'anno di imposta 2014, da cui, inoltre, scaturiva P.V.C. dell' 11 novembre 2019.

Il teste ha riferito che, in quell'anno, la [REDACTED] iniziava ad acquistare petrolio presso la società [REDACTED]. Nel corso del 2014, quest'ultima emetteva 9 fatture di importo pari a 309.000,00 euro di imponibile, mentre, nell'anno successivo venivano emesse fatture per un importo maggiore. Ha aggiunto che la [REDACTED] era la prima società da cui la [REDACTED] acquistava greggio che non faceva parte delle tradizionali fornitrici (API ed ENI).

Dagli accertamenti esperiti emergeva, altresì, che la fornitrice, costituita nel 2013, contestualmente all'emissione delle fatture di vendita nei confronti della [REDACTED], nel corso del 2014 cedeva le proprie quote societarie a [REDACTED].

Inoltre, grazie all'accesso alle banche dati in uso agli accertatori, emergeva che la [REDACTED] risultava essere stata attenzionata per la commissione di una frode in materia di accise relative al commercio di prodotti petroliferi. All'esito di ulteriori accertamenti, veniva accertato che la sede della citata società era fittizia e che i prodotti petroliferi venduti non risultavano mai essere transitati presso i depositi della stessa, la quale non aveva neppure richiesto alcuna autorizzazione per l'attività di deposito carburante.

Ha precisato che i documenti di accompagnamento del prodotto petrolifero ceduto dalla [REDACTED] alla [REDACTED] risultavano emessi dalla società [REDACTED].

Il teste ha specificato che la [REDACTED] non aveva alcuna autorizzazione allo stoccaggio del petrolio, precisando che i pagamenti effettuati dalla [REDACTED] alla [REDACTED] venivano eseguiti mediante BIR, contestualmente alla consegna della merce e, in un'occasione, previa richiesta della fornitrice, il pagamento veniva effettuato in anticipo. Al riguardo, il teste, ha riferito circa l'esistenza di una

mail inviata da [REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED] con il quale si richiedeva il pagamento anticipato del greggio per consentire
alla fornitrice il pagamento della merce da acquistare.

Il teste ha riferito che il vantaggio delle citate società era quello di acquistare merce in
esenzione IVA, mediante l'esibizione di una falsa dichiarazione d'intento, e poi
rivendere la medesima merce ad un prezzo maggiorato dell'IVA, senza procedere al
versamento dell'imposta ricevuta all'erario.

Altra nuova fornitrice della [REDACTED] era la [REDACTED]. Detta società nel corso del 2015 emetteva 70 fatture di pagamento nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 2.358.000,00 di imponibile ed € 518.000,00 di IVA.

In proposito, il teste ha riferito che nel 2014 detta società aveva omesso le dichiarazioni necessarie al calcolo dell'IRES e IRAP e, nel 2015, erano state omesse quelle relative all'IVA, per un ammontare di circa 10 milioni di euro di IVA non versata. L'amministratore della società risultava irreperibile e la sede societaria coincideva con lo studio di un commercialista, il quale, completamente sfornito di documentazione contabile relativa alla citata società, dichiarava di disconoscere totalmente la stessa. Il teste ha riferito che dalle analisi espletate il prezzo di vendita del carburante risultava inferiore a quello indicato dal PLATTS.

Ulteriore nuova fornitrice della [REDACTED] era la società [REDACTED], con sede in [REDACTED] di proprietà e amministrata da [REDACTED].

Dagli accertamenti emergeva che la citata società nel 2015 aveva emesso 28 fatture di vendita di greggio nei confronti della [REDACTED], per un imponibile complessivo di € 972.000,00. Riguardo alle criticità rilevate dagli accertamenti relativi alla società, il teste ha riferito che la Procura della Repubblica di [REDACTED] risultava aver avviato un'indagine nei confronti della stessa relativa alla commissione di reati afferenti all'evasione delle imposte nell'ambito del commercio di carburante.

Emergeva, inoltre, che [REDACTED] era inesistente presso la sede dichiarata e non aveva presentato le dichiarazioni fiscali, oltre ad aver presentato false dichiarazioni di intento.

Il teste ha indicato, inoltre, che dalle indagini espletate molte altre società che risultavano aver emesso fatture nei confronti della [REDACTED] presentavano le medesime criticità (prezzi di vendita inferiori al PLATTS, pagamenti a mezzo BIR, sedi inesistenti, mancata presentazione di dichiarazioni obbligatorie).

Tra queste vengono indicate dal teste le società [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

In particolare:

- la [REDACTED], risultava essere stata detenuta dalla [REDACTED] e aver ceduto carburante alla [REDACTED]: detta società risultava una “cartiera”.

La [REDACTED] risultava non aver presentato le dichiarazioni fiscali negli anni 2014 2015 (le presentava completamente in bianco) e 2016 e, conseguentemente aveva evaso totalmente le imposte dovute.

Inoltre, presso la sede legale la società era risultata inesistente e la curatela fallimentare della stessa rappresentava di non essere entrata in possesso di alcun tipo di documentazione delle stessa.

La [REDACTED], il cui socio e amministratore legale, [REDACTED], veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, nell'anno 2015 emetteva 8 fatture di vendita di petrolio nei confronti di [REDACTED] per un ammontare di 281.000,00 euro di imponibile.

La [REDACTED] risultava aver emesso 6 fatture di vendita nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per un imponibile di € 197.000 ed IVA pari ad € 43.000. Anche tale società, dalle indagini fiscali, risultava aver omesso di presentare le dichiarazioni relative alle annualità 2014 e 2015, nonché di aver omesso il versamento dell'IVA dovuta. Inoltre, come sede legale la società indicava quella di un'altra società la [REDACTED], presso la quale, tuttavia, si disconosceva ogni rapporto con la [REDACTED]. Riguardo i prezzi di vendita applicati nei confronti di Petrol Picena veniva accertato che gli stessi erano inferiori a quelli PLATTS.

La società [REDACTED] risultava essere stata sottoposta ad accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di € 3.900.000,00 più IVA nel 2014 e di € 8.900.000,00 più IVA nel 2015. Dalle attività esperite, inoltre la società, avente sede legale inesistente non risultava aver presentato le dichiarazioni fiscali. Anche le operazioni di vendita di carburante effettuate dalla società nei confronti della [REDACTED], risultavano essere state compiute ad un prezzo inferiore a quello del PLATTS e i rispettivi pagamenti avvenivano mediante BIR.

La società [REDACTED] risultava aver emesso 5 fatture di vendita nei confronti della [REDACTED], per un ammontare di € 164.000,00 di imponibile. I prezzi di vendita applicati a [REDACTED] risultavano inferiori al PLATTS ed il pagamento dei corrispettivi avveniva mediante BIR. Anche in questo caso, dagli accertamenti esperti dalla GdF di [REDACTED] la società era risultata evasore totale.

La società [REDACTED] non risultava aver presentato dichiarazioni IRES relative alle annualità 2014 e 2015, nonché la dichiarazione IVA relativa al 2015. Dall'accertamento espletato dall'Agenzia delle Dogane di [REDACTED] e [REDACTED] la società risultava inesistente ed il suo amministratore irreperibile.

La società [REDACTED], sottoposta a verifica della GdF di [REDACTED] per aver ricevuto nell'anno 2015 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società [REDACTED].

Ha riferito, poi, che, il secondo P.V.C. emesso nei confronti della [REDACTED], si focalizzava sulle criticità rilevate negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, e parte del 2019, mentre riguardo alle criticità emerse durante l'anno di imposta 2019 e 2020 si procedeva all'emissione di un terzo P.V.C.

Come per il primo P.V.C. le attività espletate dagli investigatori venivano circoscritte alle fatture emesse dalle fornitrici della [REDACTED], diverse dalle tradizionali compagnie. Analogamente, dall'accertamento è emerso che nel corso del 2016 la fornitrice [REDACTED] aveva emesso 148 fatture per un importo pari a € 4.800.000,00 più IVA e che la medesima società risultava coinvolta in varie frodi fiscali individuate dalla GdF di [REDACTED] e [REDACTED].

Altrettanto, dagli accertamenti emergeva che la società [REDACTED] che nel corso del 2016 risultava aver emesso 126 fatture nei confronti della [REDACTED] per un imponibile di € 4.300.000,00, risultava coinvolta in un'attività di frodi IVA di ingente portata, individuata dalla GdF di [REDACTED].

Come nell'accertamento relativo all'anno di imposta 2015, inoltre, veniva accertata l'emissione di 66 fatture da parte della [REDACTED] per un importo di € 2.099.000,00 di imponibile, con prezzo del prodotto inferiore a quello del PLATTS.

Nel medesimo anno, la società [REDACTED] emetteva 40 fatture a favore della [REDACTED] per un importo di € 2.068.000,00 di imponibile: anche tale società risultava coinvolta in un sistema di frodi carosello svelato dalla GdF di [REDACTED].

Pure la [REDACTED], già accertata come fornitrice della [REDACTED] nel 2015, nel corso dell'anno successivo, aveva emesso 64 fatture per un importo di € 1.938.000,00 di imponibile, applicando un prezzo per la vendita del greggio costantemente sotto a quello determinato dal PLATTS e ottenendo pagamenti dalla [REDACTED] a mezzo BIR.

La società [REDACTED], nel 2016 risultava aver emesso 50 fatture di vendita nei confronti della [REDACTED] per 1.678.800 € di imponibile.

La [REDACTED] nello stesso anno emetteva 47 fatture nei confronti della [REDACTED] per € 1.616.000 di imponibile: anche tale società come molte delle appena citate, ha riferito il teste, risultavano prive di sedi o con sedi inesistenti e non avevano adempiuto agli obblighi dichiarativi ed i relativi pagamenti nei confronti dell'erario. La stessa, inoltre, risultava coinvolta in un'indagine della GdF di [REDACTED] per frode fiscale.

Anche la [REDACTED] nei soli mesi di novembre e dicembre 2016 aveva emesso 38 fatture nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 1.346.000,00 oltre IVA, utilizzando prezzi di vendita inferiori a quelli determinati nel PLATTS.

La società [REDACTED], risultata coinvolta in un'indagine per frode fiscale dalla GdF di [REDACTED] nel 2016 aveva emesso 33 fatture nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 1.037.000,00 oltre 228.000,00 di IVA.

La società [REDACTED], risultata evasore totale e con amministratore di fatto inesistente, nel corso del 2016, aveva emesso emesso 27 fatture nei confronti della [REDACTED], per € 861.000 di imponibile e 189.000 di IVA. Anche in questo caso il prezzo di vendita del petrolio era inferiore a quello indicato dal PLATTS.

La [REDACTED], risultata anch'essa coinvolta in un'indagine per frode fiscale della GdF di [REDACTED], nel corso del 2016 emetteva 22 fatture nei confronti della [REDACTED]

di importo complessivo pari a € 742.000,00 oltre 163.000,00 di IVA. Il prezzo di vendita del greggio risultava inferiore a quello indicato dal PLATTS. La ██████████, risultata sottoposta ad indagine per frode fiscale della GdF di █████, nel corso del 2016 aveva emesso 13 fatture nei confronti della ██████████, di importo pari ad € 447.000,00, oltre 105.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello indicato nel PLATTS.

La società ██████████, risultata sottoposta ad indagine della GdF di █████, nel corso del 2016 aveva emesso 9 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 302.000,00 di imponibile oltre 66.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del greggio inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████, risultata coinvolta in un'indagine della GdF di █████, nel corso del 2016 emetteva 6 fatture nei confronti della ██████████, per un importo pari ad € 170.000,00 oltre 37.000,00 di IVA. La ██████████, società risultata evasore totale e che aveva omesso le dichiarazioni fiscali per le annualità 2017 e 2018, nel corso del 2016 emetteva 4 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 147.000,00 di imponibile oltre 32.000 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello determinato nel PLATTS.

La ██████████, società che dal 2014 risultava aver omesso la presentazione delle dichiarazioni riguardante il modello unico e dal 2015 anche quelle riguardanti l'iva, risultata altresì essere amministrata da soggetto sottoposto nel 2016 alla misura della custodia cautelare, nel corso del 2016, aveva emesso 4 fatture nei confronti della ██████████, per un importo di € 103.000 oltre 22.000 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████, risultata sottoposta ad indagine per frode fiscale della GdF di █████, nel corso del 2016 aveva emesso nei confronti della ██████████ un'unica fattura di € 35.000,00 di imponibile.

La ██████████, risultata sottoposta ad accertamenti per l'emissione di dichiarazioni di intenti false, nel corso del 2016 aveva emesso nei confronti della società ██████████ una fattura di importo pari ad € 34.335,00 oltre € 7.553,00 di IVA,

utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello indicato dal PLATTS. La [REDACTED], società che a seguito di un'indagine della GdF di [REDACTED] risultava coinvolta nel procedimento penale n. [REDACTED] RGNR iscritto presso la Procura della Repubblica di [REDACTED], nel corso del 2016 aveva emesso una fattura nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 32.844 oltre IVA 7.225,00, utilizzando un prezzo di vendita di un solo centesimo superiore a quello indicato dal PLATTS.

Con riferimento all'anno di imposta successivo, la [REDACTED], risultata coinvolta nell'indagine per frode fiscale condotta dalla GdF di [REDACTED], tra giugno e dicembre 2017, aveva emesso 186 fatture nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 6.499.000,00 oltre 1.429.000,00 di IVA. Anche in tali fatture di vendita il prezzo utilizzato era inferiore a quello determinato nel PLATTS.

Nel corso del 2017 la [REDACTED], società coinvolta nell'indagine per frode fiscale operata dalla GdF di [REDACTED], aveva emesso nei confronti della [REDACTED] 67 fatture di vendita per un importo di € 3.711.000,00 di imponibile e 816.000 di IVA. Anche il prezzo di acquisto indicato nelle citate fatture risultava inferiore a quello del PLATTS.

La [REDACTED], società evasore totale e risultante aver omesso le dichiarazioni obbligatorie relative alle annualità 2016, 2017 e 2018, nel corso del 2017 aveva emesso 50 fatture nei confronti della [REDACTED] per un importo pari ad € 2.644.000,00 oltre IVA pari ad € 581.000,00. Anche il prezzo utilizzato per la vendita del greggio risultava inferiore alle quotazioni di riferimento PLATTS.

La [REDACTED], risultata coinvolta in un'indagine della GdF di [REDACTED], nel corso del 2017 emetteva 68 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo di € 2.389.000 oltre 525.000,00 di IVA, utilizzando prezzi di vendita inferiori a quelli determinati dal PLATTS.

La [REDACTED] nel corso del 2017 risultava aver emesso 56 fatture nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 2.082.000,00 oltre € 458.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello determinato dal PLATTS.

La [REDACTED], nel corso del 2017, risultava aver emesso nei confronti della [REDACTED] 58 fatture di importo complessivo pari ad € 1.988.000,00 oltre 437.000,00 di IVA, utilizzando prezzi di vendita del greggio inferiori a quelli indicati nel PLATTS.

La ██████████ nel corso del 2017 aveva emesso 55 fatture nei confronti della ██████████ per un importo di € 1.911.000,00 oltre 420.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello determinato dal PLATTS.

La ██████████, società che a seguito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di ██████████ oltre ad aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017 non risultava svolgere alcuna attività, nel corso del 2017 aveva emesso 34 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 1.888.000,00 oltre a € 415.000 di IVA.

La ██████████, società coinvolta nell'indagine della GdF di ██████████ per frode fiscale, nel 2017 aveva emesso nei confronti della ██████████ 41 fatture nei confronti della ██████████ per un importo di € 1.761.000,00 oltre 387.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del greggio inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████ nel corso del 2017 aveva emesso 41 fatture nei confronti della ██████████ di importo pari ad € 1.461.000,00 oltre IVA pari ad € 321.000,00, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████ in liquidazione, società che a seguito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di ██████████ era risultata inesistente presso la sede dichiarata e sottoposta ad accertamenti della GdF di ██████████, nel corso del 2017 aveva emesso 40 fatture nei confronti della ██████████, per un importo complessivo di € 1.360.000,00 oltre IVA pari ad € 229.000,00.

La ██████████, società che secondo quanto rilevato dalla GdF di ██████████ risultava priva di uffici idonei all'espletamento di attività lavorativa e priva di personale dipendente e che nel 2017 e 2018 aveva svolto ingenti operazioni commerciali evadendo completamente le imposte, nel corso del 2017, aveva emesso nei confronti della ██████████ 33 fatture di importo pari ad € 1.202.000,00 oltre € 264.000,00 di IVA, utilizzando prezzi di vendita inferiori a quelli definiti dal PLATTS.

La ██████████, società risultante aver omesso le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017, nel corso dello stesso anno aveva emesso 26 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 884.000,00 oltre €

194.000 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████ nel corso del 2017 aveva emesso 21 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 717.000,00 oltre 157.000,00 a titolo di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████, risultante aver omesso le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017, nel corso dello stesso anno aveva emesso nei confronti della ██████████ 11 fatture di importo pari ad € 490.000,00 oltre 107.000 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████, società risultata aver omesso le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017, nel corso del medesimo anno aveva emesso 11 fatture nei confronti della ██████████, per un importo pari ad € 396.000,00 oltre 87.000,00 di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del greggio inferiore a quello definito dal PLATTS.

La ██████████, risultata coinvolta in un'indagine per frode fiscale della GdF di ██████████, nel corso del 2017, risultava aver emesso 5 fatture nei confronti della ██████████, utilizzando un prezzo di vendita del greggio inferiore a quello determinato dal PLATTS.

La società ██████████, risultata aver ceduto greggio ad un prezzo inferiore a quello di acquisto a seguito di accertamento dell'Agenzia delle Dogane di ██████████, nel corso del 2017, aveva emesso 6 fatture nei confronti della ██████████ per un importo pari ad € 186.000,00 oltre 41.000 di IVA., utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello determinato nel PLATTS.

La ██████████, società risultata sottoposta ad indagini per frodi IVA dalla GdF di ██████████, nel corso del 2017 aveva emesso 4 fatture nei confronti della ██████████, per un importo pari ad € 131.000,00 di imponibile, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello determinato dal PLATTS. La ██████████ nel corso del 2017 risultava aver emesso nei confronti della ██████████ 2 fatture per un importo pari ad € 105.000,00 oltre IVA pari ad € 23.000, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello del PLATTS.

La [REDACTED], società coinvolta in un'attività di indagine per frode fiscale della GdF di [REDACTED], risultata irreperibile a seguito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di [REDACTED], nel corso del 2017 aveva emesso 3 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo pari ad € 100.000,00 oltre 22.000 euro di IVA, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello definito dalle quotazioni PLATTS.

La [REDACTED], società risultata coinvolta nell'indagine operata dalla GdF di [REDACTED], nel corso del 2017 aveva emesso nei confronti della [REDACTED] una fattura di importo pari ad € 36.000,00 oltre IVA, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello definito dal PLATTS.

La [REDACTED], nel corso del 2017 aveva emesso un'unica fattura nei confronti dell [REDACTED] per un importo di € 34.000,00 oltre ad iva pari ad € 7.000,00, utilizzando un prezzo di vendita inferiore a quello definito dal PLATTS.

All'udienza del 6 febbraio 2023, il teste ha proseguito nella descrizione dell'attività confluita nel P.V.C. del 17 febbraio 2020 e, in particolare, ha riferito circa le criticità relative all'anno 2018.

Nello specifico, nel corso del 2018, veniva accertato che, la società [REDACTED], risultata aver omesso le dichiarazioni fiscali, nel corso dello stesso anno aveva emesso 68 fatture nei confronti della [REDACTED] per un imponibile di 3.886.470,00 ed un IVA di 855.000,023, utilizzando prezzi di vendita del carburante inferiori a quelli definiti dal PLATTS.

Nello stesso 2018, la [REDACTED] aveva emesso 42 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile complessivo di 2.950.000,00 ed un IVA pari ad € 649.055,00, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello del PLATTS.

Tra marzo e dicembre 2018, la [REDACTED], società risultata non aver mai presentato dichiarazioni fiscali, nonché coinvolta in un procedimento penale per frode fiscale, aveva emesso 43 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di € 2.644.000,00 ed un IVA di € 581.780, utilizzando prezzi di vendita inferiori a quelli definiti dal PLATTS e ricevendo pagamenti per le forniture mediante BIR.

Tra il mese di agosto e dicembre 2018, la [REDACTED], società che all'esito di un indagine fiscale della GdF di [REDACTED] era risultata parte di un meccanismo tra più società volto al mancato versamento dell'IVA, aveva emesso, nei

confronti della ██████████, 32 fatture per un imponibile di € 12.237.000 ed un IVA di € 272.220, utilizzando un prezzo di vendita inferiore al PLATTS e ricevendo il pagamento delle forniture mediante BIR.

La ██████████ nel solo mese di gennaio 2018 aveva emesso 22 fatture nei confronti della ██████████ per un imponibile di 910.802,00 e un IVA di € 200.376,00, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello del PLATTS e ricevendo il pagamento delle fatture mediante BIR.

La ██████████, nei soli mesi di novembre e dicembre 2018, aveva emesso 20 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di € 759.285 e un IVA di € 167.042,00, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello definito dal PLATTS e con pagamenti delle fatture che avvenivano mediante BIR.

Nel corso del febbraio 2018, la ██████████ aveva emesso 23 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di € 918.000,00 e un IVA di € 119.729,00. Detta società, secondo quanto accertato dalla GdF di ██████████ nel corso dell'anno 2018 aveva operato in totale evasione di imposta, acquistando carburante da alcuni fornitori comunitari e rivendendo lo stesso prodotto. Inoltre, dalle indagini svolte dalla GdF era emerso che l'amministratore della società, ██████████, privo di qualsiasi esperienza imprenditoriale, svolgeva il citato ruolo per un compenso di 1.000,00 euro al mese e che la sede della società era fittizia.

Nel corso del mese di gennaio 2018 la ██████████ risultava aver emesso 11 fatture per un imponibile pari ad € 393.751,00 ed IVA pari a € 86.625,00, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quello del PLATTS, salvo alcuni casi in cui era leggermente superiore, e con pagamenti delle fatture che venivano eseguiti mediante BIR.

Nel mese di gennaio 2018, inoltre, la ██████████ aveva emesso fatture nei confronti della ██████████ per un imponibile pari ad € 373.111,00 ed IVA pari a € 82.084,00, utilizzando un prezzo di vendita del carburante inferiore a quelli PLATTS.

Nel solo mese di gennaio 2018, la [REDACTED], aveva emesso in favore della [REDACTED], 5 fatture per un imponibile pari ad € 184.828,00 e IVA pari ad € 40.662,00, utilizzando prezzi di vendita del carburante inferiori a quelli PLATTS.

Nel mese di luglio 2018, la [REDACTED], società risultante evasore totale relativamente all'anno di imposta 2018 avendo altresì omissso ogni relativa dichiarazione fiscale obbligatoria, aveva emesso due fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di € 82.279,00 ed IVA di € 18.101,00. Mentre una delle due fatture di vendita conteneva un prezzo del carburante inferiore a quello del PLATTS, l'altra ne aveva uno superiore di appena qualche millesimo.

Nel gennaio 2018, la [REDACTED], risultata avente sede inesistente, nonché aver utilizzato dichiarazioni d'intento ideologicamente false per acquistare carburante dall'estero in esenzione IVA, aveva emesso una fattura nei confronti della [REDACTED] per un imponibile pari a € 73.152,00 ed IVA di € 16.093,00.

Ha riferito che nel corso degli accertamenti svolti sulla [REDACTED] venivano individuate ulteriori criticità relativi ad operazioni effettuate nel 2019, per cui veniva emesso un terzo processo verbale di constatazione.

Nello specifico, da gennaio a marzo 2019, la [REDACTED], aveva emesso 38 fatture nei confronti della [REDACTED] per un imponibile di € 2.747.056,00 oltre IVA pari ad € 604.352,00. Nel corso dello stesso 2019, la [REDACTED], società che, secondo accertamenti della GdF di [REDACTED] risultava inesistente presso la sede dichiarata e operante mediante l'acquisto di greggio in esenzione IVA dall'estero e rivendita dello stesso sottocosto, aveva emesso 26 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile pari ad € 960.799,00 e un IVA di 211.375,00, utilizzando un prezzo di vendita del greggio inferiore a quello definito nel PLATTS.

La [REDACTED], nel corso del 2019, aveva emesso 25 fatture per un imponibile di € 823.576,00 e IVA pari a € 181.186,00.

La [REDACTED], nel 2018 risultava aver emesso 58 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di € 2.308.144,00 ed IVA di € 507.791,00. Secondo gli accertamenti espletati, dal 2018 in poi detta società non risultava aver presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie, nonostante dai bilanci della stessa emergessero ricavi

per oltre dieci milioni di euro ed un utile di circa un milione e mezzo di euro. Inoltre, la stessa società risultava aver effettuato numerosi acquisti di carburante in esenzione IVA e ceduto lo stesso prodotto “sottocosto”, senza alcun versamento dell’imposta ricevuta dalle cessionarie nei confronti dell’erario.

La ██████████ nel 2019 emetteva 239 fatture nei confronti della ██████████ per un imponibile complessivo pari ad € 8.627.786,00 oltre IVA pari ad € 1.898.113,00. La stessa società è anche l’unica ad aver emesso fatture nei confronti della ██████████ nell’anno 2020, quando venivano emesse 38 fatture per un imponibile pari a € 1.300.000,00 ed IVA pari a € 286.057,00. Secondo le indagini espletate dalla GdF di ██████████, la citata società risultava parte di un sodalizio criminoso volto al compimento di frodi carosello, perpetrate mediante l’acquisto di petrolio presso fornitori comunitari, quindi in esenzione IVA, e alla successiva rivendita a clienti nazionali dello stesso bene comprensivo IVA, sebbene sottocosto, da parte di società cartiere. Al riguardo il teste ha precisato che presso la sede della ██████████ veniva effettuato il sequestro di documentazione da parte degli agenti della GdF di ██████████, rappresentati in parte da documenti manoscritti acquisiti agli atti del presente giudizio. Nello specifico, la documentazione sequestrata era rappresentata in parte da prospetti settimanali raffiguranti le merci cedute alle acquirenti, comprensive di documenti di trasporto e fatture, e in parte da manoscritti allegati a detti prospetti ove venivano indicate quote di imposta da restituire in contanti alla acquirente ██████████. In particolare, su fogli manoscritti allegati a prospetti in formato excel, erano inserite due diverse colonne ove erano indicati il numero di autobotti fornite settimanalmente ed un numero raffigurante (secondo l’ipotesi investigativa) la somma di denaro da restituire in contanti all’acquirente quale quota dell’imposta non versata. Il teste ha riferito che in un ulteriore documento (allegato n. 2) risulta indicato un elenco di tutte le società cessionarie con al fianco il valore del PLATTS.

Ulteriore documentazione acquisita e contraddistinta all’allegato n. 3, è costituita da un manoscritto su carata intestata della società ██████████ contenente l’indicazione dei nominativi di varie società con al fianco l’indicazione di una serie di numeri. Al fianco della ██████████ risulta indicato il numero 800. Tale numero, secondo il teste, indicherebbe l’importo di imposta restituita in contanti per ogni autobotte di petrolio acquistato.

Nel documento allegato e contraddistinto al numero 6, invece, risultano esservi copie di pagine di un’agenda trovata nella disponibilità di un soggetto ritenuto facente parte

del sodalizio criminoso, contenenti una serie di nominativi associati a delle somme. In particolare, i citati dati indicherebbero il numero delle autobotti e la rispettiva somma di denaro da corrispondere in contanti agli acquirenti che nel corso delle mensilità marzo, aprile, maggio 2019 si attestava tra i 600 ai 700 euro ad autobotte.
Nel documento contraddistinto al numero 8 risulta una fattura emessa nei confronti della [REDACTED] per un importo di € 48.278,00, recante al fianco la scritta del numero 800.

Il teste ha precisato che all'esito degli accertamenti espletati quasi la totalità delle società accertate risultavano prive di una struttura organizzativa, in quanto mancanti di dipendenti, di depositi di materiale, di una sede effettiva ed i loro amministratori erano irreperibili o gravati da precedenti penali specifici. Ha aggiunto che l'attività espletata dalle citate società era meramente materiale.

Inoltre, la documentazione contabile nella quasi totalità dei casi era completamente assente, in particolare non venivano ritrovate fatture di acquisto di carburante, né documentazione attestante il pagamento delle accise, le quali, ha precisato il teste, a differenza dell'IVA, devono essere pagate contestualmente all'uscita del greggio dal deposito.

A domanda della difesa, il teste ha precisato che per società filtro si intendono società che nell'economia di una frode carosello costituiscono un mero espediente per allungare la filiera, quindi ostacolare l'individuazione dei responsabili della frode, ma che non necessariamente compie delle operazioni in frode alla legge. Diversamente la società cartiera è quella preordinata al compimento di attività fraudolenta e, segnatamente, del mancato versamento dell'imposta dovuta. Ha precisato che per considerare il ruolo di "cartiera" o filtro di una società si deve procedere ad una serie di accertamenti, tra i quali alla verifica della regolarità dichiarativa fiscale della società quella relativa agli amministratori delle stesse. A tal riguardo, inoltre, particolare importanza riveste la struttura della società e la sua organizzazione.

Il teste ha precisato che gli accertamenti vengono focalizzati sull'esistenza di depositi della merce e sulla capacità della società ad operare su un mercato. Ha riferito che la [REDACTED] era da considerare una cd. "pompa bianca" operante entro le province di [REDACTED], ove erano dislocati circa otto distributori di carburante. Il teste ha riferito che le cd. pompe bianche hanno la peculiarità di operare

con marchio proprio e di non servirsi della fornitura di carburante di quelle che sono le cd. fornitrici tradizionali, IP, API, ENI.

Il teste ha, poi, dichiarato che la [REDACTED] acquistava il carburante e lo rivendeva al dettaglio tramite i suoi distributori, ma di non aver proceduto alla verifica del margine di guadagno derivato dalla citata attività.

Ha precisato che nell'ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti deve considerarsi che la consegna del carburante ci sia stata ma da soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura. Al riguardo, ha riferito che l'acquirente del prodotto petrolifero dovrebbe controllare che la sua fornitrice quantomeno abbia un distributore o un deposito di carburante. Ha precisato che la [REDACTED] negli anni 2016 e 2017 acquistava quasi il 95 % del petrolio da circa cinquanta società risultanti essere cartiere.

Il teste ha aggiunto che, secondo la sua esperienza, i pagamenti relativi alla vendita del carburante avvenivano a 30, 60, 90 giorni dalla consegna della merce e non, come nel caso della [REDACTED], mediante bonifico BIR alla presentazione delle fatture.

Ha aggiunto infine che, riguardo ai manoscritti rinvenuti in occasione delle indagini, che le somme ivi indicate stesse rappresentassero le somme da rimborsare all'emittente la fattura era un mera ipotesi investigativa (non essendovi documenti attestanti l'avvenuta consegna delle citate somme).

Ha, infine, precisato che la circostanza che le somme indicate nei manoscritti rinvenuti durante le indagini rappresentassero un corrispettivo da restituire in contanti all'acquirente a seguito di ogni operazione di acquisto era una mera ipotesi investigativa.

La teste [REDACTED], al tempo in forza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], esaminata all'udienza del 6 febbraio 2023, ha riferito circa gli accertamenti svolti congiuntamente al personale del nucleo di appartenenza nel 2019, e avente ad oggetto una vasta rete di società coinvolte nella realizzazione di delitti societari, tributari, nonché contro l'ordine pubblico.

In particolare, ha riferito la teste, tutte le operazioni delittuose individuate dagli investigatori, risultavano sostanzialmente riconducibili ad alcune società capeggiate da tre soggetti.

Ha riferito che tra le citate società [REDACTED] era da considerare la principale, in quanto, rispetto alle altre, disponeva anche un deposito commerciale e relative autorizzazioni per il commercio del greggio.

La teste ha spiegato che il *core business* del sodalizio criminoso era rappresentato dall'acquisto di greggio presso fornitori comunitari e dalla successiva rivendita dello stesso sul territorio nazionale senza assolvere al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Ulteriore vantaggio delle società facenti parte del sodalizio criminoso era rappresentato dalla possibilità di acquistare prodotto petrolifero sottocosto, ovvero sotto quello definito dal PLATTS.

Inoltre, ha riferito il teste, oltre al prezzo di vendita competitivo del greggio, la cedente si addossava il prezzo del trasporto dello stesso, oltre a rimborsare le clienti attraverso l'elargizione di somme di denaro denominate resi provvigioni o commissioni.

Tale attività veniva svolta dalla [REDACTED] e da alcune altre società riconducibili al sodalizio criminoso come la Territorium Spa. il teste ha precisato che l'allegato alla CNR contraddistinto al n. 1 è costituito da alcuni prospetti settimanali rinvenuti presso la [REDACTED] rappresentanti le "restituzioni" di denaro fatte nei confronti della [REDACTED].

Più nel dettaglio, dalla lettura dei documenti rinvenuti si poteva constatare che a fronte dell'acquisto di tre autobotti di greggio la [REDACTED] riceveva indietro la somma di 2,400 €. Che tale somma di denaro fosse destinata a "restituire" all'acquirente una somma relativa al trasporto del greggio è confermato da altri prospetti, rinvenuti presso le sedi di altre consorziate.

Ha poi spiegato che l'allegato numero 2 alla CNR, confluito agli atti del processo, è costituito da un elenco di società clienti della [REDACTED] e della [REDACTED] o della [REDACTED], ove per ciascuna di esse, è indicato un prezzo di vendita del greggio, che, in ogni caso risulta inferiore a quello della quotazione di mercato.

All'allegato numero 3 della CNR, risulta esservi un block notes, rappresentante il registro di cassa occulto delle società [REDACTED]. Nello specifico, sul block notes, sono indicate somme di denaro destinate a [REDACTED], da sottrarre ad una somma complessiva. In particolare, al fianco della somma di 9.000 da attribuire alla [REDACTED] è indicato il numero di 13 autobotti. Analoghe scritture risultano contenute nei documenti numeri 4 e 5 allegati alla CNR. Segnatamente, all'allegato numero 4 risultano indicate somme di 2.400 euro da restituire alla [REDACTED] a fronte di 3 autobotti, e nel documento numero 5 è

indicato la cifra di 800,00. Ha riferito che il documento numero 6 allegato alla CNR è rappresentato dall'agenda "nera" sequestrata il 21 ottobre 2019 presso la sede della [REDACTED], segnatamente, all'interno della borsa personale di [REDACTED], soggetto ritenuto all'apice del sodalizio criminoso. Nell'agenda, ha riferito il teste, al fianco del nome di ciascuna società è indicato un numero di autobotti a sua volta correlate a delle somme di denaro, suddivise per periodi di riferimento.

Ad esempio, nel periodo 11 – 22 marzo 2019, al numero 5 autobotti è correlato il numero di 3.000.

Il teste ha precisato che la [REDACTED] era titolare di una licenza commerciale per il deposito del carburante e che la società risultava in regola con il pagamento delle accise. Al contrario, per quanto concerne il pagamento dell'IVA, fatta eccezione di una esigua somma versata, l'imposta non risultava essere stata pagata.

Con riferimento all'ipotizzata remunerazione da parte della [REDACTED] nei confronti delle società acquirenti il carburante, il teste ha riferito che, in concomitanza dell'accesso presso la sede della società, venivano rinvenute ingenti somme di denaro in contanti.

A domanda del difensore il teste ha riferito che in relazione ad alcune delle operazioni di acquisto carburante vi era stata l'intermediazione di alcuni broker ed i nomi e i compensi relativi a tali soggetti risultavano contenuti in un quadernone acquisito durante le indagini.

Il teste ha riferito infine che, sebbene dalle indagini si potesse inferire che la [REDACTED] -in quanto acquirente della [REDACTED] -venisse remunerata in contanti per ciascuna autobotte, non venivano effettuati controlli presso la sede della società, né presso le abitazioni dei proprietari della stessa per accertare l'esistenza di somme di denaro in contanti.

Il teste [REDACTED], al tempo in forza presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di [REDACTED], esaminato all'udienza del 15 marzo 2023, ha riferito circa il contenuto dell'annotazione di servizio redatta in relazione all'attività investigativa svolta su delega della Procura della Repubblica di [REDACTED] in ordine alla commissione di frodi carosello.

In particolare, ha riferito il teste, l'indagine espletata traeva origine dall'analisi dei flussi finanziari della società [REDACTED]l, la quale, in appena sei

mesi dalla sua costituzione, aveva sviluppato movimenti finanziari per circa cento milioni di euro.

Dall'esame settimanale dei flussi finanziari della citata società si risaliva alle società coinvolte nelle movimentazioni e, successivamente, attraverso l'indagine di queste mediante anagrafe tributaria (spesometro integrato ecc.) si potevano accertare evidenti criticità (omesse dichiarazioni fiscali ovvero false dichiarazioni dei volumi d'affari ovvero erano evasori totali di imposta).

Ha riferito che, a seguito degli elementi accertati dalle banche dati, gli investigatori concentravano l'indagine sugli amministratori delle società coinvolte, sottoponendo gli stessi ad intercettazioni telefoniche e le sedi legali a perquisizioni locali.

Il teste ha, poi, chiarito che, tra le società oggetto di specifica indagine, vi era la società [REDACTED]. Dall'indagine espletata emergeva che, mentre negli anni 2015 e 2016 la società aveva avuto un volume di affare di poche migliaia di euro, negli anni successivi, in concomitanza con l'acquisizione della stessa da parte di soggetti allora attenzionati dalla Procura astigiana per la commissione di frodi carosello, la società iniziava a fatturare ingenti somme di denaro senza alcuna "logica" giustificazione.

A seguito di perquisizione presso le sedi societarie, ha riferito il teste, non veniva rinvenuta alcuna documentazione fiscale successiva al 2016.

Il teste ha, inoltre, dichiarato che, dalle intercettazioni telefoniche disposte, veniva accertato che la [REDACTED], soggetto giuridico sostanzialmente inesistente, utilizzava ulteriori società interposte per la cessione del prodotto alla [REDACTED], quali la Tuisio e la Eureka Srl.

Ha precisato che *"[REDACTED] aveva bisogno di prodotto petrolifero, quindi dalle intercettazioni abbiamo rilevato che veniva contattato l'amministratore di fatto della [REDACTED], che è [REDACTED]. Quindi la [REDACTED] emetteva una fattura di una di queste società interposte, [REDACTED] ed [REDACTED] e dopo dalla società interposta veniva fatturato alla [REDACTED]"* (cfr trascr. Verb. Ud. 15 marzo 20203 pagg. 9).

Il teste ha riferito che controllando il DAS emesso dalla [REDACTED] si poteva accertare che il petrolio ceduto alle società [REDACTED] o [REDACTED] e, infine alla [REDACTED], era il medesimo sebbene il prezzo pagato dall'ultima società fosse sottocosto, come tipicamente avviene nella commissione di questo tipo di frodi fiscali.

Il teste ha, dunque, chiarito che, analogamente alla società appena citata, la società [REDACTED], è risultata passare da volumi d'affari irrisori a fatturare 47.000.000,00 di euro nel 2015 (dati indicati in una dichiarazione correttiva a quella presentata per il medesimo anno) e dichiarare operazioni passive per 45.682.000 euro.

Inoltre, dalla comparazione dei dati dichiarati dalla società con quelli rilevati mediante spesometro integrato si poteva acclarare la completa falsità del volume di affari dichiarato.

Il teste ha precisato che il fine di dichiarare un passivo così elevato era quello di ottenere lo status di esportatore abituale e quindi ottenere la facoltà di emettere una dichiarazione d'intento e acquistare il carburante senza versare l'IIVA.

Tramite le perquisizioni locali si poteva acclarare inoltre che la società non aveva alcuna struttura organizzativa, né regolare contabilità.

Ulteriore società attenzionata era la [REDACTED]: dagli accertamenti esperiti anche tale società risultava aver omesso le dichiarazioni fiscali obbligatorie, nonché il pagamento delle imposte relative ad alcune annualità. Inoltre, come altre società attenzionate, nell'arco di un solo anno [REDACTED] aumentava esponenzialmente il proprio fatturato. Infatti, se nel 2015 il fatturato dichiarato della società era di appena 27.000 euro, nell'anno successivo la società giungeva a fatturare circa 25.000.000,00 di euro. All'esito delle perquisizioni svolte presso la sede della società, veniva accertata l'inesistenza di scritture contabili, nonché l'assenza di personale dipendente e la totale inesperienza dell'amministratore della società.

Analogamente, la società [REDACTED], all'esito degli accertamenti esperiti, risultava soggetto di fatto inesistente. Invero, oltre all'assenza di un luogo riconducibile ad un effettivo espletamento di attività commerciale, presso la sede della società non veniva rinvenuto neppure un documento contabile. Ha precisato che la società è risultata evasore totale e che nonostante la formale richiesta al suo formale amministratore nessuna scrittura contabile della stessa veniva fornita agli accertatori.

Anche la [REDACTED], all'esito degli accertamenti ispettivi risultava soggetto commerciale di fatto inesistente. In particolare, la società, non risultava avere neppure una propria sede legale.

Riguardo alla ditta individuale [REDACTED], il teste ha riferito che durante la perquisizione presso la sede legale della società non veniva trovata documentazione, ed il proprietario, [REDACTED] risultava analfabeta, tanto che i documenti che gli venivano notificati venivano sottoscritti dalla convivente. Inoltre,

dalle indagini espletate non venivano individuate sedi operative della società, la quale, nel 2017, risultava avere presentato una dichiarazione di 27.000.000,00 di euro.

Il teste ha riferito che la ██████ veniva incorporata alla ██████, la quale, sottoposta ad accertamenti, risultava sfornita della documentazione contabile relativa al periodo in cui si ritenevano commessi i fatti oggetto di indagine, nonché priva di sede operativa dalla quale poter inferire l'esistenza di una reale attività commerciale. Il teste ha riferito che appena dopo sette mesi della sua costituzione la ██████ presentava una dichiarazione di 245.000.000,00 di euro.

Ha riferito poi che, da ulteriori accertamenti esperiti, la ██████ è risultata soggetto commerciale inesistente da un punto di vista soggettivo. In particolare, la società, subentrata ad altre cartiere, una delle quali la citata ██████, è risultata priva di sedi legali e operative, nonché di scritture contabili e di un soggetto amministratore. Al riguardo, ha riferito il teste, la ricostruzione del volume d'affari della società, ammontante a 5 milioni di euro, veniva effettuato grazie ai documenti rinvenuti presso la società ██████.

Il teste ha, poi, dichiarato che dalle indagini espletate emergeva che la ██████ subentrava a diverse società cartiere. Detta società risultava essere completamente priva di struttura patrimoniale ed organizzativa, nonché priva di documentazione contabile e con dichiarazioni fiscali meramente false e finalizzate a consentire la commissione di frodi carosello.

Inoltre, particolari accertamenti venivano svolti dalla ██████, società ove confluiva la ditta individuale ██████ e che, dalle indagini esperite, risultava aver realizzato circa 200.000.000,00 di euro di flussi finanziari in appena otto mesi.

Ha riferito che il luogo in cui risultavano essere emessi i bonifici on line per conto della società, veniva individuato in un casolare di Napoli, ove nascosta veniva trovata una sala con un impianto informatico di particolare efficienza e privo di dati in quanto risultato "bonificato" proprio poco tempo prima dell'arrivo degli investigatori.

Il teste ha spiegato che, proseguendo l'indagine nei confronti della ██████, gli investigatori si dirigevano presso il nuovo domicilio milanese della società, ove, tuttavia, non veniva individuato alcun soggetto. Gli amministratori che si avvicendavano nella società, prima un cittadino brasiliano e poi un cittadino rumeno, non fornivano alcuna spiegazione alle richieste formulate dagli accertatori e nessuna documentazione veniva rinvenuta presso i locali perquisiti a disposizione della società.

Anche la [REDACTED], all'esito dei controlli esperiti, è risultata una società di fatto inesistente. Da una situazione di quasi inattività degli anni precedenti, contestualmente alla nomina del nuovo amministratore, [REDACTED], la società si trovava a realizzare un volume d'affari di 51.000.000,00 di euro nel 2016 e di 97.000.000,00 di euro nel 2017. Ha precisato che dalle perquisizioni effettuate la società risultava inesistente e l'amministratore, [REDACTED] perquisito presso la [REDACTED], dichiarava di non saper nulla della stessa.

Anche la [REDACTED], sottoposta ad accertamenti, risultava società di fatto inesistente, in quanto priva di sedi effettive e operativa, e che da una situazione di quasi inattività degli anni 2015 e 2016, improvvisamente, nel 2017, si trovava a dichiarare un volume d'affari di circa un milione di euro.

A domanda del difensore, il teste ha precisato che in relazione agli accertamenti effettuati nei confronti delle citate società i rispettivi amministratori venivano sottoposti a procedimenti penali per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e distruzione occultamento di scritture contabili.

Il teste ha dichiarato che nei confronti della [REDACTED] non veniva fatto alcun accertamento diretto, ma che dagli accertamenti complessivi espletati, la citata società risultava destinataria di innumerevoli fatture per operazioni inesistenti. Una delle società che emetteva le fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [REDACTED] era la [REDACTED].

Ha poi riferito che, a seguito dell'invio di questionari da parte dell'Agenzia delle Entrate, la [REDACTED] faceva prevenire agli investigatori i documenti contabili dai quali venivano svolte ulteriori indagini e calcolati i volumi di affari. In merito, il teste ha chiarito che le lettere d'intenti riscontrate nelle varie operazioni risultavano false in quanto il sistema telematico che avrebbe dovuto rilevare l'incoerenza delle operazioni era raggirato a monte dall'inserimento di dati non veritieri dalle società che compivano l'operazione.

La [REDACTED] acquistava prodotto e pagando prezzo più IVA poneva in detrazione l'imposta assolta. Diversamente, la fornitrice della [REDACTED], una tra tante la [REDACTED], acquistava il prodotto in regime di reverse charge, quindi in esenzione IVA e, successivamente, rivendeva lo stesso addebitando l'iva all'acquirente, senza tuttavia versare all'erario quanto riscosso.

Ha riferito che del meccanismo fraudolento posto in essere dalla società che acquista in regime di reverse charge e non versa l'IVA all'erario (cartiera) la [REDACTED] poteva

non esserne a conoscenza, ma, il prezzo di vendita del prodotto, inferiore al PLATTS rappresentava un elemento di valore sintomatico delle irregolarità fiscali poste in essere dalla cedente.

Il teste ha riferito che le cd. pompe bianche applicano un prezzo più competitivo delle concorrenti “major” in virtù del risparmio dei costi di esercizio dovuti alla pubblicità e alla cartellonistica.

Il testimone [REDACTED], al tempo Luogotenente in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziario di [REDACTED], esaminato all’udienza del 15 marzo 2023, ha riferito circa gli accertamenti svolti su alcune società ritenute coinvolte in operazioni fiscali illecite.

La prima delle società attenzionate, la [REDACTED], risultava aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali e di aver presentato dichiarazioni d’intenti false. In particolare, grazie alla falsificazione del numero di affari totali, la società otteneva un plafond per acquistare all’estero in regime di esenzione IVA.

Ulteriore società attenzionata, la [REDACTED], era risultata effettuare acquisti intracomunitari di carburante e cedere lo stesso senza tuttavia procedere al versamento dell’imposta ricevuta dal cessionario e senza procedere alle dichiarazioni fiscali obbligatorie. Inoltre, a seguito di un sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della Dogana la società era risultata, di fatto, inesistente.

Ha riferito che, la [REDACTED], oggetto di varie perquisizioni locali, operate congiuntamente al personale dipendente dell’Agenzia delle Dogane, all’esito delle quali, la società risultava priva di una struttura organizzativa (sedi, dipendenti). Inoltre, dagli accertamenti esperiti mediante banche dati, la stessa società, amministrata da un prestanome, risultava aver acquistato carburante in regime di esenzione IVA e aver rivenduto lo stesso senza procedere al versamento dell’imposta corrisposta dalle società cessionarie.

Il teste ha, poi, dichiarato che la società [REDACTED], sottoposta ad accertamenti fiscali, risultava essere priva di sede, personale dipendente ed amministrata da un prestanome. Dagli accertamenti svolti sia sulle banche dati che presso lo studio commerciale ove vi era parte della contabilità, si poteva accertare che la stessa operava acquisti di carburante in regime di esenzione IVA e rivendeva lo stesso senza versare

all'Erario l'imposta dovuta. Inoltre, citata società risultava aver omesso le dichiarazioni fiscali previste dalla legge.

Quanto all' [REDACTED], attenzionata in quanto dai DAS risultava cedente della [REDACTED] (quest'ultima a sua volta fornitrice della società [REDACTED]), posto l'esito negativo delle perquisizioni presso le sedi della società, le movimentazioni della stessa venivano ricostruite attraverso interrogazioni alle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria. Dagli accertamenti eseguiti la [REDACTED] [REDACTED], risultava, di fatto, inesistente, in quanto priva di stabile organizzazione e amministrata da un prestanome. Inoltre, attraverso la ricostruzione del volume d'affari attraverso le banche dati, la società risultava aver acquistato greggio dall'estero in regime di esenzione IVA e ceduto lo stesso prodotto senza aver versato l'imposta.

Ad analoghi risultati conducevano gli accertamenti svolti sulla [REDACTED]: la società, infatti, risultava avere la propria sede legale presso un indirizzo inesistente e dalla documentazione contabile rinvenuta si accertava che la stessa acquistava in regime di esenzione IVA e rivendeva applicando l'imposta senza procedere al suo successivo versamento in favore dell'erario.

Ad analoghi risultati conducevano, altresì, le indagini svolte sulle società [REDACTED] e [REDACTED] (la proprietà delle quali risultava essere dei medesimi soggetti), [REDACTED] e [REDACTED].

Il teste [REDACTED], al tempo in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di [REDACTED], esaminato all'udienza del 22 maggio 2023, ha riferito circa l'attività di indagine svolta insieme ai propri colleghi, inizialmente incentrata su un presunto contrabbando di carburante.

Ha riferito che, dopo alcuni controlli fiscali, l'Agenzia delle Dogane verificava che nel 2016, la ditta individuale [REDACTED], soggetto gravato da precedenti penali per truffa ed altri reati, risultava aver riattivato la propria partita IVA e fatturato alcuni milioni di euro acquistando carburante dalla [REDACTED] in regime di esenzione IVA, mediante la presentazione di dichiarazioni di intento.

Avendo concentrato le indagini sulla [REDACTED], veniva riscontrato che innumerevoli società avevano acquistato dalla cedente carburante mediante la presentazione di lettera d'intento, e quindi, in regime di esenzione IVA. Tra le varie società che

risultavano aver acquistato dalla [REDACTED], vi erano la [REDACTED], la [REDACTED], la [REDACTED], la [REDACTED], la [REDACTED], la [REDACTED].

Dette società, risultavano non aver presentato dichiarazioni fiscali ovvero nel caso in cui erano state presentate era risultato omesso il pagamento dell'imposta dovuta.

A seguito di approfondimenti da parte degli investigatori, inoltre, fatta eccezione per la [REDACTED], ciascuna delle società citate si rivelava priva di un effettivo luogo di esercizio.

Ha chiarito che, tutte le acquirenti delle citate società cartiere venivano sottoposte ad ulteriori indagini e nei confronti dei rispettivi amministratori legali si procedeva all'emissione di misure cautelari. Inoltre, attraverso l'espletamento delle perquisizioni presso le sedi delle società che acquistavano dalle società cartiere, veniva rinvenuta documentazione idonea a ritenere che le fatture emesse dalle venditrici fossero false. In particolare, attraverso l'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza di [REDACTED], si poteva accertare che le fatture di acquisto della [REDACTED] fossero soggettivamente inesistenti. Nello specifico, attraverso il DAS, si poteva verificare che l'acquisto del greggio avveniva in regime di reverse charge da una società intermediaria italiana (cartiera), che a sua volta cedeva il carburante alla [REDACTED] applicando un prezzo anti economico.

Ha precisato che nel corso degli anni nella veste di società cartiera posta tra la Angeli e la [REDACTED] si erano succedute varie società quali, la [REDACTED], la [REDACTED], la [REDACTED] e la [REDACTED]. Molte delle società ritenute cartiere erano controllate da persone riconducibili, a [REDACTED]: ad esempio le società [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] erano gestite da suoi familiari, mentre la [REDACTED] e la [REDACTED] era gestita da soggetti riconducibili ai fratelli [REDACTED]. A gennaio 2017 la [REDACTED] veniva gestita direttamente dai fratelli [REDACTED].

Nel giugno 2017, quando la società veniva sottoposta ad accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la società veniva improvvisamente abbandonata dai due fratelli.

Il teste ha, poi, riferito che, la [REDACTED] era un'ulteriore società cartiera, avvicendatasi nell'acquisto di greggio dalla [REDACTED] con altre società, quali la [REDACTED], la [REDACTED] e la [REDACTED]. Ciò fino a quando non riuscivano a trovare altre società cartiere che sostituissero quelle precedentemente utilizzate e riconducibili al [REDACTED].

Nel dettaglio, ha dichiarato che gli [REDACTED] riuscivano a crearsi autonomamente delle società cartiere, quali la [REDACTED] e la [REDACTED] e, mentre le altre cartiere operavano secondo un criterio di anti economicità, la [REDACTED], seppur con margini ridotti, aveva il suo ricarico dalle operazioni per consentire di remunerare i soggetti appartenenti al sodalizio. Ha precisato che nell'occasione in cui la [REDACTED] procedeva direttamente a vendere a [REDACTED] applicava un prezzo comunque inferiore del 30 % rispetto a quello PLATTS: gli accertatori ne venivano a conoscenza mediante l'acquisizione della corrispondenza quotidiana tra le due società ed espletata attraverso mail.

Il teste ha riferito che il deposito [REDACTED] era regolarmente registrato e che la società acquisiva gasolio da [REDACTED] e [REDACTED] per poi cederlo attraverso società cartiere. Ha precisato che da un sistema di vendita del greggio attraverso l'interposizione della cartiera tra la [REDACTED] cedente e la [REDACTED] cessionaria, nel corso del 2018 si passava ad un sistema in cui la cartiera, [REDACTED], operava a monte, tra il fornitore estero e la [REDACTED], di modo che quest'ultima, acquistando sottocosto potesse rivendere direttamente alla [REDACTED] ad un prezzo altrettanto competitivo.

Ha precisato che, nell'economia delle citate frodi, la [REDACTED] aveva esclusivamente il ruolo di acquistare la merce ad un prezzo "improponibile" per quanto era sottocosto (prezzo inferiore di circa il 30 %rispetto al PLATTS) e di porre in detrazione l'IVA corrisposta alla cedente.

Il teste ha, poi, spiegato che dopo la modifica legislativa del pagamento anticipato dell'imposta da parte dell'acquirente avvenuto nel 2018, gli acquisti tra la [REDACTED] e [REDACTED] non avevano nulla di anomalo.

In realtà, il meccanismo fraudolento continuava ad operare attraverso la società cartiera creata per l'acquisto intracomunitario e per la vendita sottocosto alla [REDACTED], posizionata "a monte" dell'operazione.

Riguardo alla [REDACTED] il teste ha riferito che dagli accertamenti esperiti emergeva che in alcune circostanze la citata società aveva provveduto a pagare le fatture non alle cartiere fornitrici quali [REDACTED] [REDACTED], alcune prive di conto corrente), bensì direttamente alla [REDACTED], attraverso contratti di cessione del credito stipulati di volta in volta.

Ha riferito, infine, che le accise erano state regolarmente versate all'erario.

Il teste [REDACTED], al tempo in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], esaminato all'udienza del 22 maggio 2023, ha riferito circa l'attività di indagine espletata nel corso del 2015 afferente l'illecita compravendita di carburante all'ingrosso.

Dalle attività espletate veniva accertata l'esistenza di una serie di frodi carosello, perpetrate da vari gruppi di società dislocate su tutto il territorio nazionale.

Tra le beneficiarie delle frodi carosello vi erano molte società operanti nella distribuzione di carburante, una delle quali la [REDACTED].

Ha riferito che dalle indagini veniva individuato un gruppo di società cartiere denominato "[REDACTED]" con sede operativa a [REDACTED] e riconducibili a tale [REDACTED].

Inoltre, le attività di indagine consentivano di individuare alcuni soggetti aventi il ruolo di broker, come [REDACTED], i quali offrivano il proprio carburante alle società abruzzesi tra cui la [REDACTED].

Ha spiegato che, tra le varie società risultate cedere il greggio alla [REDACTED], vi erano la [REDACTED]

[REDACTED]. Ha riferito che dalle intercettazioni telefoniche effettuate, venivano riscontrati contatti tra il [REDACTED] e [REDACTED], nonché tra il [REDACTED] e personale della [REDACTED] addetto agli acquisti di greggio.

Il teste ha, poi, chiarito che il gruppo "[REDACTED]" secondo quanto accertato, nel periodo 2013 – primo trimestre 2017, aveva emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per oltre mezzo milione di euro.

Segnatamente, le società accertate facenti parte del gruppo presentavano tutte analoghe caratteristiche.

La [REDACTED], risultata amministrata da un prestanome, nel 2014 presentava solo la dichiarazione IVA, attestando un volume d'affari di € 39.861.799,00, comprensiva di operazioni pari ad € 10.388.829,00 che concorrono al plafond per cessioni intracomunitarie ed IVA a debito per € 6.495.049,00.

Dagli accertamenti mediante spesometro integrato, tuttavia, ha riferito il teste, si poteva accertare l'inesistenza di operazioni volte a determinare il volume d'affari dichiarato dalla società, ma soprattutto che la società non versava l'IVA dovuta all'erario.

Relativamente all'anno 2015 la società che non presentava alcuna dichiarazione ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, operava acquisti intracomunitari per soli €

44.650,00, mediante cessioni ad un fornitore slovacco, [REDACTED], risultante aver iniziato la propria attività quello stesso anno e con il quale anche altre società come [REDACTED] e [REDACTED] intratterranno rapporti commerciali.

Dalla ricostruzione fatta mediante indagini finanziarie, nel corso del 2015 la società compiva operazioni per circa € 36.913.661,93, di cui € 811,864,33 erano i corrispettivi delle operazioni di cessione fatte alla [REDACTED].

Ha aggiunto che nel corso dello stesso anno risultavano acquisti di carburante per complessivi € 32.944.715,05 da tre società, € 11.455.047,00 da [REDACTED] con sede a [REDACTED], € 374.840,54 dalla [REDACTED] e 20.755.604,63 dalla [REDACTED].

Il teste ha spiegato che per procedere all'acquisto intracomunitario mediante esenzione IVA la società presentava una dichiarazione d'intento falsa; riguardo alle imposte dovute per le operazioni effettuate nel 2015 la società non versava alcuna somma all'erario.

Analogamente ai precedenti anni, il volume d'affari della società del 2016 veniva ricostruito attraverso indagini finanziarie. Relativamente al citato anno venivano accertate operazioni di cessione a favore di [REDACTED] per € 126.045.50, nonché acquisti da [REDACTED] per 8.742.734,00 e da Tilogica per € 117.177,00.

Anche relativamente al 2016 l'IVA dovuta all'erario non risulta versata.

Ha inoltre riferito che da ulteriori indagini svolte dall'Agenzia delle Entrate di [REDACTED], la [REDACTED], unitamente ad altre società quali [REDACTED], risultavano aventi sedi legali inesistenti, con quasi la totalità dei rispettivi amministratori che si erano resi irreperibili a seguito delle richieste di comparizione da parte dell'Agenzia delle Entrate. R

iguardo agli accertamenti espletati sulla [REDACTED], ha riferito che la società ometteva la dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2014, sebbene in data 2 marzo 2015, il precedente amministratore, [REDACTED] procedeva ad una comunicazione di operazioni attive pari a zero e passive per € 608,00.

Dagli accertamenti espletati mediante le banche dati, nell'anno in esame la società non risultava aver effettuato né acquisti, né cessioni intracomunitarie.

Riguardo alle operazioni poste in essere nel corso del 2015, rispetto alle quali la società ometteva qualsiasi dichiarazione fiscale, pur non risultando operazioni intracomunitarie, venivano rilevate alcune operazioni finanziarie con società facenti parte del gruppo "[REDACTED]". Nello specifico, risultavano entrate per € 96.101.000,00, provenienti dalla società [REDACTED] e uscite per 93,061,45 € verso la [REDACTED]; riguardo all'anno d'imposta 2016, in

capo alla società veniva accertato un volume d'affari per € 24.884.502,65. Nello specifico, la società, risultava aver effettuato acquisti di greggio per complessivi € 21.797.084,70 dei quali € 21.098.219,70 dalla [REDACTED].

Nel medesimo anno la [REDACTED] risultava aver acquistato dalla società petrolio per € 1.107.275,57.

Riguardo agli accertamenti svolti sulla [REDACTED], il teste ha riferito che la società risultava amministrata da un soggetto, [REDACTED], riconducibile all'organizzazione "il Mozzarella" e che a società risultava avere la medesima sede di altre cartiere facenti parte dell'organizzazione come la [REDACTED], la [REDACTED].

Ha spiegato che il volume d'affari dichiarato dalla società relativamente all'anno 2014 ammontava ad € 39.210.548,00, comprensiva di operazioni che concorrono alla formazione di un plafond per acquisti in esenzione IVA per un ammontare pari di €7.217.182,00, "*per cessioni intracomunitarie effettuate d'IVA a debito pari ad euro 7.038.541,00 acquisti ed importazioni imponibili pari ad euro 35.543.478,00 ed IVA 7.819.122,00*" (cfr. trascriz. ud. 22 maggio 2023 pag. 38). Dagli accertamenti espletati sullo spesometro integrato si poteva accertare che il citato volume d'affari relativo all'anno d'imposta 2014 dichiarato dalla società era quasi completamente inesistente. Riguardo all'anno d'imposta 2015, rispetto al quale venivano omesse le dichiarazioni fiscali, dagli accertamenti espletati veniva ricostruito un volume d'affari di € 29.406.666,19.

Tra i principali fornitori di greggio della società venivano individuate la [REDACTED] dalla quale veniva acquistato petrolio per € 6.719.912,21, la [REDACTED], dalla quale veniva acquistato petrolio per € 13.994.835,10, la [REDACTED], dalla quale veniva acquistato petrolio per € 3.224.875,15.

Ha, poi, riferito che gli acquisti dalle citate società venivano in regime di esenzione IVA mediante la presentazione di dichiarazioni d'intento false e che, all'esito delle verifiche sulle banche dati, si poteva accertare che le operazioni sottostanti ai volumi d'affari rilevati erano completamente inesistenti.

Il teste ha spiegato che le somme di denaro ricavate dal mancato versamento dell'IVA, venivano "drenate" dalle società facenti parte del consorzio criminoso "il Mozzarella", a favore di altre società aventi oggetto sociale diverso, dalle quali, successivamente, le medesime somme venivano prelevate in contante presso sportelli ATM. In alternativa, le somme ricavate dal mancato versamento dell'IVA dalla cartiera, venivano utilizzate per affrontare le spese di avviamento di una nuova società cartiera.

Il teste [REDACTED], al tempo in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], esaminato all'udienza del 25 settembre 2023, ha riferito circa le indagini condotte dallo stesso in ordine ad una frode carosello in cui risultava coinvolta la società Imone Carburanti Srl, destinatario registrato di carburante con deposito a [REDACTED] (PD).

Dagli accertamenti espletati emergeva che presso il deposito della società giungeva il petrolio acquistato da altre società. Nello specifico, il prodotto petrolifero giungeva dalla [REDACTED] presso il deposito [REDACTED] a mezzo di autobotte e con documento di trasporto relativo ad acquisto intracomunitario (quindi in esenzione IVA). Giunto presso il deposito, quest'ultimo provvedeva al pagamento delle accise, quindi alla nazionalizzazione del prodotto, per poi cedere il greggio al dettaglio o all'ingrosso a società clienti. Oltre alla citata modalità di approvvigionamento e rivendita del greggio all'ingrosso, le indagini consentivano di accertare che altre società acquistavano direttamente il carburante dall'estero in regime di esenzione IVA, facevano transitare lo stesso presso il deposito per provvedere al pagamento delle accise, per poi rivendere lo stesso ad altre società.

Insospettiti dalle operazioni, ha riferito il teste, nel 2018 gli accertatori predisponavano capillari indagini, anche attraverso la predisposizione di intercettazioni telefoniche, nei confronti di alcuni soggetti appartenenti alle società che utilizzavano il deposito italiano, [REDACTED].

La prima delle citate società, amministrata da [REDACTED], risultato amministratore anche di altre società coinvolte nelle operazioni illecite accertate, aveva la propria sede legale presso la [REDACTED], società che offre servizi di domiciliazione.

La società risultava non aver mai versato l'IVA e all'esito delle perquisizioni non veniva rinvenuta alcuna documentazione contabile. Dagli accertamenti espletati, inoltre, emergeva che la società acquistava dall'estero carburante in regime di esenzione IVA. Il greggio acquistato, poi, veniva stoccato presso deposito [REDACTED], per un costo di 12 millesimi a litro e, successivamente, rivenduto, senza il versamento in favore dell'erario dell'IVA incassata alla vendita.

Tale meccanismo veniva posto in essere fino a quando, nel febbraio 2018, entrata in vigore la normativa antifrode, in virtù della quale, prima dell'estrazione del prodotto presso il deposito destinatario registrato si sarebbe dovuto assolvere al pagamento delle accise e dell'IVA.

Dopo il febbraio 2018, per aggirare la normativa, la [REDACTED] si prestava ad acquistare direttamente il greggio dall'estero in regime di esenzione IVA. In tale circostanza, ha riferito il teste, entrano in gioco le società "[REDACTED]".

La prima, acquistava greggio dalla [REDACTED] in regime di esenzione IVA in forza di false dichiarazioni d'intento. Prima della [REDACTED], medesima operazione, "finché non è finito il plafond", veniva posta in essere dalla Rivi Invest Srl.

Ha precisato che la [REDACTED], costituita nel 2010, con sede in [REDACTED], aveva un oggetto sociale relativo all'espletamento di servizi per il benessere fisico e nel 2017 inizia ad operare come commerciante all'ingrosso di carburanti.

Dalle perquisizioni espletate presso la sede legale la società risultava inesistente ed il suo rappresentante legale, [REDACTED], il quale risultava aver ricoperto il ruolo di amministratore di altra società coinvolta nella frode IVA, la [REDACTED] non risultava avere il minimo profilo imprenditoriale.

Il teste ha chiarito che nel febbraio 2018, prima della modifica legislativa, la [REDACTED] aveva sottoscritto un contratto di "passaggio/deposito" carburante presso la [REDACTED] relativo al greggio acquistato dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED]. Successivamente al febbraio 2018, tutto il greggio acquistato dall'Alchimia, veniva ceduto alla [REDACTED], società avente sede in [REDACTED], risultata oggettivamente esistente (presso la sede operativa di [REDACTED] veniva individuato anche un dipendente).

Dagli accertamenti bancari espletati, veniva scoperto che la [REDACTED] corrispondeva denaro alle società cartiere le quali, a loro volta, versavano alla [REDACTED] affinché quest'ultima comprasse da società estere in regime di esenzione IVA. Nello specifico, nonostante la [REDACTED] acquistava ingenti quantità di greggio dall'estero, le operazioni di acquisto risultavano eseguite mediante il mero invio di una PEC alle cedenti, ciò in esecuzione delle istruzioni ricevute dalla [REDACTED].

Il teste ha dichiarato che successivamente, a causa di problemi di salute, il legale rappresentante della [REDACTED], decideva di non acquistare più il greggio su ordini della [REDACTED], la quale si trovava costretta ad utilizzare un altro deposito, quello della società [REDACTED] di [REDACTED].

Anche in tale circostanza venivano utilizzate quattro/cinque società cartiere per acquistare il greggio dall'estero in regime di esenzione IVA e quindi cedere lo stesso prodotto alla [REDACTED]. Ha riferito, inoltre, che le clienti dell'[REDACTED] venivano rifornite direttamente dall'[REDACTED] che, acquistato il greggio dalla [REDACTED] procedeva alla fornitura per conto di [REDACTED].

Il teste ha precisato che tra i vari acquirenti finali vi era la [REDACTED] e che [REDACTED] acquistava petrolio in regime di esenzione IVA da [REDACTED] grazie a false dichiarazioni d'intento, successivamente vendeva il prodotto alla [REDACTED] comprensivo di IVA, ma applicando un prezzo un sottocosto del 12 %.

In conclusione, secondo il teste la [REDACTED] era una società filtro alla quale veniva contestato la fattispecie di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Riguardo agli accertamenti espletati nei confronti della [REDACTED], la società risultava esser priva di sede operativa, mezzi, dipendenti e avente sede legale presso l'abitazione del suo rappresentante legale [REDACTED], ove nessuna scrittura contabile veniva rinvenuta dagli investigatori. La società acquistava petrolio in regime di esenzione IVA mediante la presentazione di dichiarazioni d'intento false presso un deposito destinatario registrato [REDACTED], a sua volta acquistato dalla [REDACTED].

Il teste ha spiegato che le citate operazioni potevano essere perpetrate solo per un mese, ovvero fino a quando la Primate Carburanti manteneva la licenza fiscale.

Il teste ha precisato che le operazioni poste in essere dalla [REDACTED] con la [REDACTED], erano una mera replica di quelle poste in essere dalla [REDACTED] con il deposito [REDACTED]: in un solo anno la [REDACTED] emetteva almeno un centinaio di fatture nei confronti delle clienti a cui rivendeva il petrolio e che la [REDACTED] risultava essere una delle società acquirenti.

Il teste ha aggiunto che gli accertamenti bancari provavano l'esistenza dei pagamenti in favore della [REDACTED] da parte delle acquirenti, ribadendo che i prezzi utilizzati per la vendita del prodotto erano estremamente concorrenziali in virtù del prezzo di acquisto che veniva riservato alla stessa da parte delle cartiere, notevolmente sottocosto.

Ha, poi, riferito che fino a febbraio 2018, si poteva accertare l'esistenza della "moda" dell'acquisto di carburante dall'estero da parte di un destinatario registrato dietro espresso incarico da parte del "dominus" di una frode che acquistava il greggio in regime di esenzione IVA, previa esibizione di false dichiarazioni d'intento.

Dopo l'acquisto in esenzione IVA, le società carosello, risultate amministrate da meri prestanome nullatenenti, procedevano a rivendere il prodotto maggiorato dell'IVA, ma ad un prezzo competitivo. Ciò era possibile in quanto la cedente non versava all'erario l'IVA ricevuta dalla cessionaria.

Il teste ha precisato che la [REDACTED] era consapevole di acquistare prodotto da società cartiere in quanto anche citata società era amministrata dai “dominus” della frode fiscale. La società vendeva alle clienti ad un prezzo assimilabile a quello del PLATTS, e quindi senza ulteriori marginalità di guadagno, di gran lunga inferiore a quello di altre società competitive.

Il teste ha infine spiegato che, a seguito della scoperta delle frodi carosello mediante lettere d'intenti, lo Stato provvedeva ad una modifica legislativa introducendo la responsabilità solidale per l'assolvimento dell'pagamento dell'IVA tra cedente e cessionario del carburante.

Il teste [REDACTED], esaminato all'udienza del 25 settembre 2023, ha riferito di aver preso parte alle verifiche fiscali di due società aventi sede nel [REDACTED] la [REDACTED] e la [REDACTED], che, dagli accertamenti svolti, risultavano essere delle cartiere. Nello specifico, nessuna delle due società forniva documentazione contabile agli accertatori e nessuno dei rappresentanti legali delle stesse si rendeva disponibile a partecipare alle verifiche.

Ha dichiarato che per procedere alla ricostruzione del volume d'affari si procedeva ad acquisire il risultato delle indagini già sviluppate nei confronti delle medesime da altri colleghi, e dalle quali si confermava che entrambe, non avevano presentato le dichiarazioni fiscali, né pagato le imposte dovute.

Sottoposto ad esame ex art. 503 c.p.p., con il suo consenso, all'udienza del 18 settembre 2024, l'imputato [REDACTED] ha riferito di aver ricoperto, insieme al fratello, il ruolo di legale rappresentante della [REDACTED], società costituita dal padre nel 1971.

Ha dichiarato che nel 2014 il loro fornitore principale [REDACTED], decurtava il loro fido di un milione di euro, passando da due a un milione di euro in un giorno. A causa di ciò la società proseguiva i propri approvvigionamenti acquistando dall'[REDACTED], fino a quando un broker rappresentava l'esistenza di canali di approvvigionamento più convenienti. Per procedere agli acquisti mediante i nuovi fornitori, lo stesso si prodigava nel richiedere, presso gli uffici della Dogana di [REDACTED], quali fossero le procedure da eseguire.

Ha precisato che, da quel momento in poi, il petrolio della [REDACTED] veniva acquistato dietro offerta presentata da diversi broker, previa, tuttavia, esibizione della necessaria documentazione.

Ha riferito che il prezzo del greggio era quello risultante in fattura e che del PLATTS si iniziava a parlare esclusivamente dopo il 2014. Al riguardo, ha dichiarato che quello del PLATTS è solo un indice che serve a fissare un punto di partenza per la contrattazione. Ad esempio, c'è la possibilità di acquistare il greggio in determinati momenti ad un determinato prezzo e rivendere lo stesso a distanza di tempo ad un prezzo inferiore al PLATTS di acquisto. Tale modalità di acquisto rappresenta la regola utilizzata dalle grandi compagnie per i suoi approvvigionamenti.

Ha, poi, riferito che, generalmente, il carburante si paga mediante BIR anticipato e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'amministratore giudiziario della [REDACTED] utilizza tale modalità di pagamento. Il pagamento tramite BIR anticipato veniva utilizzato dalla [REDACTED] anche per acquisti da [REDACTED] e [REDACTED], al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi.

Ha dichiarato che spesso, pur comprando dall'[REDACTED], andava a ritirare il petrolio da [REDACTED]; quindi, il documento di trasporto indicava [REDACTED] non [REDACTED], sebbene quest'ultima fosse la venditrice.

Ha riferito che, analogamente, acquistando tramite broker da una società X, la fattura di vendita sarà sicuramente di quest'ultima, ma il documento di trasporto riporterà l'intestazione della società depositaria del greggio e, pertanto, non necessariamente quello della venditrice.

Ha, poi, dichiarato che in alcune circostanze, pur acquistando da [REDACTED] o [REDACTED], alcuni documenti di trasporto indicavano il nome di società rimaste coinvolte in frodi carosello. In virtù della nuova disciplina normativa in vigore da febbraio 2018 l'importatore di greggio doveva assolvere al pagamento dell'IVA sull'acquisto e quindi chi acquistava dall'importatore doveva sentirsi sicuro che la cedente fosse in regola con l'erario.

Ha riferito di non aver mai avuto contatti con gli amministratori legali delle società dalle quali veniva acquistato carburante, avendo rapporti esclusivamente con i broker. Il primo di questi, [REDACTED], aveva fatto acquistare la [REDACTED] prima dalla [REDACTED], poi dalla [REDACTED].

Per completezza il teste ha stilato un elenco dei broker di cui la [REDACTED] si serviva nel corso degli anni nonché delle società dagli stessi indicate e dalle quali veniva acquistato il carburante.

Il consulente tecnico della difesa, dott. [REDACTED], esaminato all'udienza del 18 dicembre 2024, ha riferito circa l'elaborato tecnico dallo stesso redatto ed acquisito agli atti del processo.

In primo luogo, il teste, ha riferito circa le considerazioni dallo stesso svolte in merito ai rapporti tra [REDACTED] e le società ritenute cartiere dalla Pubblica Accusa.

Un secondo aspetto considerato dal consulente è quello riguardante la funzione dell'indice PLATTS e un ultimo aspetto preso in considerazione nell'elaborato tecnico attiene al contenuto dei documenti di trasporto attenzionati durante le indagini.

Ha riferito che la [REDACTED] nel corso del 2015 iniziava a fornirsi da diversi soggetti. Al riguardo ha chiarito che gli utili prodotti dalla [REDACTED] derivanti dall'acquisto da società cartiere risultavano minori di quelli derivanti dall'acquisto da società "regolari". In particolare, analizzando gli acquisti effettuati negli anni 2017 e 2018 da società regolare quale la [REDACTED], il prezzo di acquisto risultava in linea con quello praticato dalle società ritenute cartiere come [REDACTED]. Ad esempio, il 6 luglio 2017, [REDACTED] procedeva ad acquistare da vari fornitori, ma l'acquisto più importante veniva fatto da [REDACTED], che applicava un prezzo maggiore rispetto alle altre (cartiere).

Analogamente, dalle comparazioni dallo stesso esperite risultava che, nel 2018, la [REDACTED] aveva acquistato da [REDACTED] ad un prezzo più basso di quello PLATTS e di altre società cartiere.

In merito all'utilizzo del bonifico istantaneo per importi elevati (BIR) ha riferito che ciò era richiesto come "garanzia" da parte del fornitore.

Infine, il teste si è soffermato sulla corrispondenza dei soggetti che compievano le operazioni di vendita e deposito con quelle risultanti nei DAS.

In proposito ha precisato che per verificare la correttezza delle operazioni è necessario procedere previamente ad una distinzione tra le vendite. Nel caso di vendite dirette, ovvero di acquisti effettuati presso un deposito fiscale, nella prima casella del DAS viene registrato il deposito fiscale e successivamente viene indicato il nome dell'estrattore (società acquirente); nel caso in cui, oltre ad un deposito ed un estrattore, vi è un fornitore di cui però si disconosce il nominativo ci si trova dinanzi a vendite cd. indirette.

Il teste ha riferito che per il periodo intercorrente tra il 2014 e il 2020 la [REDACTED] risulta aver assolto al pagamento di tutte le imposte dovute, oltre ad aver tenuto regolarmente i documenti fiscali obbligatori.

Nell'ambito dei rapporti commerciali con le fornitrici la società assolveva ai compiti di diligenza richiesti procedendo alle visure camerali delle partner e richiedendo l'esibizione delle licenze fiscali fino ad arrivare in alcuni casi alla richiesta del DURC. Ha, poi, dichiarato che nel 2018 entrava in vigore una normativa che imponeva al deposito fiscale del carburante di esibire la quietanza di pagamento dell'IIVA al momento dell'estrazione.

Infine, l'imputato ha riferito che tra i DAS passati dallo stesso in rassegna trovava anche alcuni con indicati nomi di depositi registrati di una certa importanza, come [REDACTED].

Il testimone [REDACTED], esaminato all'udienza del 18 dicembre 2024, ha dichiarato di aver prestato lavoro alle dipendenze della [REDACTED], dal 2001 al 2022, specificando che dal 2014 in poi i contatti con i fornitori avvenivano esclusivamente o telefonicamente o via e-mail.

Fino al 2018 la società acquistava il greggio da [REDACTED] e altri fornitori standard, mentre, successivamente, in concomitanza con il venir meno di crediti (fido) da parte delle venditrici, la [REDACTED] iniziava ad acquistare da altri depositi.

In particolare, il teste ricorda che nel 2014 riceveva in prima persona una comunicazione telefonica con la quale [REDACTED] riduceva da due a un milione di euro il fido concesso sugli acquisti di [REDACTED]. Per tale ragione venivano interrotti bruscamente i rapporti con [REDACTED] e per un po' di tempo gli approvvigionamenti avvenivano da [REDACTED].

Il teste ha riferito che l'acquisto del greggio avveniva mediante contatti con alcuni broker che formulavano diverse offerte alla società, chiarendo di non aver mai visto o sentito che alcuni broker offrissero denaro alla [REDACTED] per acquistare il greggio da loro offerto.

Ha, poi, spiegato che, prima procedere all'acquisto di petrolio presso le nuove fornitrici, si recava insieme al titolare della [REDACTED] presso l'Agenzia delle Dogane di [REDACTED] per chiedere informazioni sulla liceità delle nuove modalità di acquisto del greggio e sulle accortezze da adottare.

Ha riferito che presso la citata Agenzia delle Dogane veniva loro consigliato di procedere alla visura camerale della cedente, controllare la regolarità della licenza e di quella dei documenti relativi al trasporto e vendita del prodotto (DAS e fattura di acquisto).

Il teste ha, poi, dichiarato che la Petrol Picena procedeva alla rivendita del petrolio dalla stessa acquistato.

La testimone [REDACTED], esaminata all'udienza del 5 marzo 2023, ha riferito di aver prestato lavoro alle dipendenze della Petrol Picena dal 1999 al 2021 con il ruolo di contabile.

Ha riferito che, dopo il 2011, subentrato un periodo di crisi, la società che fino ad allora aveva acquistato carburante dalle compagnie petrolifere iniziava ad acquistare il medesimo prodotto da venditori di prodotti petroliferi non riconducibili alle compagnie più accreditate. A fine giornata la società doveva procedere a fare delle comunicazioni all'Agenzia delle Dogane, ma ciò non era di sua competenza.

Ha, poi, dichiarato che quando gli agenti della Guardia di Finanza si recavano presso gli uffici della [REDACTED] per eseguire gli accertamenti, l'attività lavorativa presso la società proseguiva come al solito e che nessuno aveva mai offerto denaro alla società affinché procedesse ad acquistare il carburante da determinate società.

Il testimone [REDACTED], esaminato all'udienza del 5 marzo 2025, ha riferito che, nominato dal Tribunale di [REDACTED] amministratore giudiziario della [REDACTED], nel 2021 veniva autorizzato a proseguire l'attività d'impresa.

Ha spiegato che per procedere agli acquisti del greggio, attualmente, la società, si rivolge alternativamente a due o tre aziende autorizzate, acquistando il prodotto da quella che offre il prezzo giornaliero più vantaggioso: [REDACTED] non può acquistare petrolio dalla [REDACTED] in quanto risulta inserita nella loro black list per problemi risalenti al 2015.

Il teste ha riferito che la società aveva avuto problemi anche con la [REDACTED] a causa di prezzi particolarmente competitivi applicati da [REDACTED] che finivano per ridurre gli utili dei distributori a marchio [REDACTED].

Ha chiarito che a causa delle problematiche giudiziarie la società non è riuscita ad ottenere linee di credito e, conseguentemente, i pagamenti avvengono mediante bonifico istantaneo BIR.

Il teste ha, poi, riferito che gli attuali fornitori [REDACTED], solo saltuariamente consentono una dilazione di pagamento limitatamente a pochi giorni e dietro espressa richiesta formulata a mezzo PEC e che il DAS oltre a contenere l'indicazione della società cedente contiene anche l'indicazione del deposito fiscale in cui viene prelevata la merce.

Ha aggiunto che [REDACTED] attualmente dispone di nove punti vendita di petrolio siti all'interno delle province di [REDACTED], parte dei quali sono di proprietà della società, mentre per altri è stato sottoscritto un contratto di affitto.

La società inoltre è proprietaria di due depositi commerciali siti a [REDACTED] e [REDACTED], mentre, il distributore di [REDACTED] è utilizzato dalla società in virtù di contratto di locazione.

Ha riferito che un deposito commerciale della [REDACTED] è costituito di quattro cisterne, tre delle quali per lo stoccaggio del gasolio ed una per quello della benzina, per una capacità complessiva di circa 20.000 litri.

Il teste ha spiegato che per determinare il margine tra costi e ricavi non può tenersi in considerazione la differenza tra i valori di acquisto e di vendita in quanto ci sono più fattori che debbono necessariamente essere presi in considerazione, come ad esempio il costo per personale della società o per i cd. advisor che gestiscono le pompe di benzina automatiche.

Ha, infine, riferito che i margini di guadagno della società sono inferiori ad otto centesimi al litro di carburante, cifra considerata buona marginalità.

Il teste [REDACTED] esaminato all'udienza del 5 marzo 2025, ha riferito di ricoprire il ruolo di amministratore civilistico della [REDACTED] e di occuparsi, pertanto, della gestione ordinaria della società.

Ha spiegato che l'attività di acquisto del petrolio avviene mediante l'individuazione dell'offerta giornaliera più vantaggiosa formulata da parte di una serie di società fornitrici preventivamente individuate anche con l'ausilio dell'amministratore giudiziale.

Ha riferito che una volta formalizzato l'acquisto il giorno successivo si procede al pagamento del prezzo tramite BIR ed al trasporto del petrolio dal deposito fiscale a quello commerciale della [REDACTED], da dove il prodotto viene destinato ai vari punti vendita della società dislocati nel territorio.

Il teste ha chiarito che tutti i fornitori della ██████████ non appartengono alla categoria delle major del settore, in quanto, nonostante i tentativi, nessuna di esse acconsentiva ad effettuare operazioni commerciali con la società.

Infine, ha riferito che il DAS contiene sicuramente l'indicazione del deposito in cui il petrolio viene prelevato il quale può anche divergere dalla società che emette la fattura di vendita.

Il testimone ██████████, esaminato all'udienza del 5 marzo 2023, ha riferito di ricoprire, dal giugno 2021, il ruolo di amministratore giudiziario del patrimonio personale dei ██████████. Riguardo al patrimonio immobiliare ha riferito che gli immobili di proprietà dei ██████████ sono attualmente adibiti a loro residenza, mentre un ulteriore immobile è concesso in locazione ad una società, ove uno dei due fratelli presta lavoro come dipendente.

Con riguardo agli assets finanziari, ha riferito che le somme contenute nei conti corrente venivano volturate al ██████████, mentre le quote societarie sono gestite dallo stesso. In particolare, i due fratelli detengono il 9 % della ██████████, pari ad un valore commerciale di circa 2.400.000 di euro, precisando che le citate quote sociali costituivano parte dell'eredità di loro padre.

Ha riferito che le quote della società assicurativa ██████████ di cui i due fratelli erano proprietari venivano cedute agli altri soci a causa della perdita del requisito di onorabilità dei due fratelli.

Il teste ha dichiarato che le residenze dei due fratelli sono state loro concesse in comodato gratuito agli stessi ex proprietari, in considerazione delle piccole spese di manutenzione quotidiana che gli stessi avrebbero apportato agli immobili.

Ha riferito che un'altra società, avente ad oggetto l'espletamento di pratiche auto veniva messa in liquidazione prima del suo avviamento e che il patrimonio dei due fratelli era costituito anche da titoli di un valore di 48.000,00 € confluiti nel ██████████.

Il teste ha, infine, dichiarato che, complessivamente, gli utili della ██████████, unitamente a quanto ricavato dalla cessione delle quote della ██████████ e da altri piccoli incassi di modico valore, venivano complessivamente fatti confluire nel ██████████, raggiungendo una somma di circa € 350.000,00.

2. In diritto

2.1 Il meccanismo delle frodi in generale

Il procedimento nei confronti di [REDACTED] trae origine da una verifica fiscale eseguita dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], per i periodi d'imposta dall' 01.01.2014 al 05.11.2019, e- successivamente riuniti- per i periodi di imposta 2019- 2020, verifica nel corso della quale è stata accertata l'emissione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti ai fini IVA, da parte di numerose società fornitrici della [REDACTED] e, da quest'ultima società- amministrata da [REDACTED] e [REDACTED]- il conseguente utilizzo in dichiarazione di detti documenti in violazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000, contestato nel capo di imputazione.

Data la complessità della vicenda, appare opportuna una breve premessa sulla regolamentazione normativa della materia ed il meccanismo fraudolento.

Il trasferimento di beni all'interno dell'Unione Europea non è soggetto a controlli fiscali ed alla tassazione doganale.

Gli scambi intracomunitari non sono importazioni ed esportazioni in senso tecnico, bensì acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie, soggetti ad uno specifico regime. Tale regime è fondato sul principio di "*tassazione nel paese di destinazione*", per cui le vendite tra soggetti passivi IVA all'interno dell'Unione non sono tassate nello Stato di origine a carico del cedente, ma in quello di destinazione, a carico del cessionario (a differenza, invece, del regime vigente quando uno dei due soggetti è un consumatore finale).

Prima di effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti passivi IVA devono risultare iscritti in appositi elenchi e, successivamente, devono emettere fattura senza addebito d'imposta.

Il cessionario deve numerare ed integrare la fattura ricevuta indicando in essa il corrispettivo; la fattura deve, poi, essere annotata sia nel registro delle vendite (registro dell'IVA a debito), sia nel registro degli acquisti (registro dell'IVA a credito), così che l'IVA a debito- che deve essere annotata nel registro delle vendite- è neutralizzata dall'IVA detraibile annotata nel registro degli acquisti.

La disciplina in esame ha, tuttavia, per oggetto gli acquisti fatti da soggetti passivi IVA, mentre qualora l'acquirente sia un consumatore finale (o un "privato") l'operazione è

imponibile a carico del venditore e, quindi, nel Paese del cedente come se l'operazione avvenisse all'interno di quel mercato.

Nell'ambito dello svolgimento di un regolare meccanismo fiscale, come questo descritto, l'IVA che - come è noto - è una cd. "*imposta a cascata*", in quanto l'imposizione colpisce il maggior valore che ciascuna fase della catena produttivo/commerciale aggiunge al bene, finisce per gravare sul consumatore finale, poiché, come già evidenziato, i soggetti intermedi sostanzialmente provvedono a neutralizzare in tutto o in parte l'imposta attraverso il sistema delle cd. compensazioni.

Altrettanto evidente- questo è il punto- è che detta concatenazione fiscale si interrompe se una società (la cosiddetta "interposta"), dopo avere acquistato beni o servizi da un fornitore straniero intracomunitario e, quindi, in regime di esenzione di IVA, li rivende ad una società italiana (la cosiddetta "interponente") applicando l'IVA, che in questo caso è dovuta ed è posta a carico dell'acquirente, per poi "eclissarsi", senza versare l'imposta incassata che invece l'interponente può detrarre.

La descritta situazione crea un doppio danno perché non solo all'Erario non perviene l'IVA incassata dall'interposto, ma l'interponente la può portare in detrazione.

Sul piano concreto, attraverso l'interposizione nella filiera della distribuzione di soggetti che, rilasciando apposite dichiarazioni d'intento, acquistavano fittiziamente il prodotto senza IVA per rivenderlo successivamente con IVA, si otteneva un duplice risultato:

- l'interposto incassava l'IVA sulle successive transazioni effettuate con i clienti (reali) finali che però non versava all'Erario;
- il cliente finale acquistava un prodotto sottocosto portandosi anche in detrazione la relativa IVA.

In pratica, l'interposizione di soggetti, denominati nella prassi *missing traders*, ha costituito il fulcro della frode inerente il successivo utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: gli stessi hanno (formalmente) acquistato il bene senza sostenere l'esborso finanziario legato all'imposta sul valore aggiunto e lo hanno rivenduto con applicazione di IVA nazionale, di cui hanno ommesso il versamento all'Erario, così consentendo la vendita sul mercato nazionale di beni a prezzi particolarmente competitivi: chi acquista dal *missing trader*, infatti, grazie all'evasione d'imposta realizzata a monte, sfrutta il vantaggio concorrenziale dell'acquisto "sottocosto", approvvigionandosi a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori.

L'impresa irregolare o "cartiera", esistente sotto il profilo formale, in quanto titolare di

partita IVA e iscritta alla Camera di Commercio, ma gestita da prestanomi nullatenenti ed inattiva (se non addirittura già cessata) da un punto di vista sostanziale, difettando di una struttura operativa idonea alla cessione di beni, è utilizzata per emettere documentazione fiscale attestante forniture di beni in realtà effettuate tra soggetti diversi, con conseguente integrazione, prima del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, poi, nel successivo utilizzo in dichiarazione di dette fatture, del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, unica fattispecie qui in contestazione.

L'impresa "utilizzatrice" cliente finale, effettivamente esistente e di norma operante in contabilità ordinaria, infatti, posta nelle condizioni di commettere la violazione di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 attraverso l'utilizzo di tali fatture emesse dalla "cartiera" per operazioni soggettivamente inesistenti, lucra come detto un prezzo di acquisto più basso perché gode del risparmio dell'IVA, mai versata dal cedente, portando in deduzione dal proprio reddito costi effettivamente sostenuti e può così detrarre l'IVA corrisposta all'atto dell'acquisto, sebbene a soggetti diversi da quelli ai quali doveva in realtà essere versata (cfr. sul punto, di recente, Cass., Sez. II, 11 dicembre 2024, dep. 20 febbraio 2025, est. Alma, n. 7256/2025).

2.2 Integrazione dei presupposti del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 nel caso di specie. L'elemento oggettivo

Alla luce di quanto evidenziato, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 loro contestati, in riferimento a tutte le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

In particolare, in base a quanto emerso delle deposizioni dei testi dell'Accusa, già con riferimento all'annualità di imposta 2014, gli operanti rilevavano delle anomalie nel prezzo di acquisto di prodotti petroliferi da parte della società [REDACTED], in quanto si trattava di prezzi assolutamente non in linea con quelli di mercato all'ingrosso.

Prima di illustrare le condivisibili conclusioni cui sono giunti gli operanti, si richiamano le modalità di determinazione del prezzo all'ingrosso dei carburanti per autotrazione al rivenditore finale (nello specifico [REDACTED]), facendo riferimento, al riguardo, a quanto riportato nel processo verbale di constatazione in data 11.11.2019 (cfr. produzioni del PM all'udienza del 6 febbraio 2023 e del 15 marzo 2023):

"il prezzo all'ingrosso dei carburanti per autotrazione al rivenditore finale (nello specifico [REDACTED]) può essere visto come la somma di due componenti, quella "INDUSTRIALE" e quella "FISCALE":

- a) la componente industriale tiene conto della quotazione "Platts" e di varianti specifiche e voci di costo non eliminabili, in parte legate alla logistica (trasporto e stoccaggio) ed in parte ad oneri finanziari;
- b) la componente fiscale è composta essenzialmente dall'accisa che viene pagata al momento dell'immissione in consumo (ex art. 2 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 504 del 26.10.1995) e dall' IVA.

I prezzi di vendita dei prodotti raffinati vengono rilevati giornalmente dall'agenzia specializzata "Platts" (con sede a Londra ed appartenente al gruppo Mc Graw Hill), che pubblica le quotazioni dei prodotti petroliferi raffinati, suddivisi per le diverse macroaree geografiche del mondo.

Le quotazioni "Platts" dei prodotti raffinati e, di conseguenza, i prezzi internazionali dei carburanti non hanno sempre una precisa correlazione con quelli del greggio e spesso mostrano andamenti di segno opposto, perché rappresentano mercati diversi, influenzati da variabili differenti.

Il "Platts", pubblicato quotidianamente, riporta la valutazione minima, media e massima di molti grezzi e prodotti petroliferi raffinati, suddivisi secondo le modalità di consegna dei prodotti (con clausola CIF o FOB) e secondo i principali mercati geografici: Mediterraneo, Nord Europa, US Gulf Coast, Singapore, Giappone, et cetera.

"Platts" definisce il valore, in dollari americani, di una tonnellata di benzina o di gasolio venduta dalle raffinerie di petrolio, in quel dato giorno ed in uno specifico mercato: è dunque un riferimento di prezzo assoluto per qualsiasi operatore economico del settore.

Le quotazioni pubblicate dall'agenzia rappresentano il valore effettivo dei prodotti raffinati, che si basa sugli scambi fisici (meccanismo d'asta che incrocia domanda ed offerta) in un determinato giorno ed in una determinata area.

"Platts" effettua, quindi, una correlazione tra le quotazioni del greggio, il costo industriale della raffinazione e la domanda ed offerta di quel mercato di riferimento, che porta alla determinazione di una parte sostanziale della componente industriale dei prezzi dei carburanti.

Per quanto riguarda l'Italia e, più in generale, il sud Europa, l'indice da applicare per individuare il prezzo di riferimento della benzina (Prem Unl 10ppm) e del gasolio per autotrazione (10ppm ULSD) è quello pubblicato come "Platts High Cif Med

(Genova/Lavera)" (di seguito "Platts") relativo a ciascuno dei prodotti oggetto di compravendita, che fissa i prezzi minimi, medi e massimi, in dollari, di una tonnellata di prodotto (\$/ton).

Le quotazioni "Platts" dei singoli prodotti raffinati costituiscono, ad oggi, il riferimento obbligato per qualsiasi operatore nazionale o internazionale che voglia svolgere un'attività di importazione e/o esportazione sui mercati nazionali e internazionali, trattandosi, per la metodologia su cui è fondato e per le modalità di utilizzo, di un sistema puntuale di rilevazione giornaliera dei valori di transazione commerciali (domanda/offerta) per il mercato petrolifero nazionale ed internazionale"

Riguardo al "Platts", il dott. Pasquale De Vita, allora Presidente dell'Unione Petrolifera, in un'audizione, dell'anno 2010, presso il Senato della Repubblica (Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati" Audizione del 28 aprile 2010) aveva dichiarato: *"la componente industriale (il c.d. "prezzo industriale" dei carburanti), include una importante voce di costo che è rappresentata dal valore della materia prima, la c.d. quotazione "Platts" Cif High Med" del relativo prodotto raffinato e il c.d. "margine lordo" che serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera (stoccaggio, distribuzione primaria e secondaria, costi di commercializzazione, nonché il margine del gestore e il margine industriale) e rappresenta una quota che si aggira tra il 10 e il 15% del prezzo finale dei carburanti alla pompa."*, riassumendo e confermando le modalità di formazione del prezzo dei carburanti e le voci di costo che interagiscono nella costruzione del prezzo di mercato all'ingrosso della benzina e del gasolio per autotrazione, come segue:

- a. quotazione "Platts" che rappresenta una fedele ricognizione dei valori di media delle transazioni di prodotti energetici (tra cui benzina e gasolio) e come tale è un valore certo nella sua entità ed acquisibile come dato intangibile;
- b. costi di stoccaggio, finanziari, gestionali e di vendita che rappresentano voci di costo obbligatorie nella gestione delle transazioni in acquisto, da aggiungere al prezzo "Platts";
- c. margine industriale del grossista;
- d. accisa, che costituisce parte del prezzo;
- e. I.V.A..

La componente fiscale è costituita dall'accisa, che rappresenta una parte vera e propria del prezzo del carburante e versata all'Erario nel momento dell'immissione in consumo

del prodotto e dall'IVA, che si applica, nella misura del 22%, sia alla componente industriale, che all'accisa.

Per arrivare al prezzo di vendita dei carburanti "alla pompa", alla componente industriale e fiscale del prezzo di vendita all'ingrosso si deve aggiungere, ovviamente, anche il margine lordo del gestore della pompa di rifornimento carburante e la relativa IVA.

Le quotazioni "Platts" sono, quindi, una base di partenza su cui incidono le variabili di costo e fiscali, che concorrono a determinare il prezzo di vendita del prodotto petrolifero, i predetti oneri accessori industriali e fiscali devono essere aggiunti alla quotazione "Platts" rilevata, al fine di ottenere il prezzo di vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi.

L'analisi della struttura delle voci che concorrono a formare il prezzo di vendita all'ingrosso della benzina e del gasolio per autotrazione lascia poco margine per formulare ragionevoli ipotesi di oscillazioni di mercato che rendano comunque plausibile e rispondente alle logiche commerciali, un prezzo più basso a quello minimo stimato.

Non può escludersi che, comunque, l'operatore (fornitore) possa avere la possibilità di acquistare *una tantum* di partite di carburanti a prezzi concorrenziali e, magari, offrire al cessionario, forniture a prezzi allettanti. In astratto, rientrerebbe anche in una logica di mercato, ma evidentemente non può che trattarsi di un numero contenuto di forniture e non può essere applicato su tutto il carburante commercializzato per ovvie ragioni.

Ciò premesso, come spiegato dai testi di PG [REDACTED], Comandante della Sezione di Finanza Pubblica del Nucleo Operativo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED], e [REDACTED], Luogotenente in forza al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di [REDACTED] – le cui deposizioni appaiono coerenti e credibili, non solo in virtù della qualifica rivestita, ma per aver fornito un resoconto molto dettagliato e puntuale - tramite una disamina del conto mastro della società [REDACTED] relativo all'anno di imposta 2014, analizzavano le fatture di acquisto ivi annotate sia emesse dalle principali compagnie petrolifere ([REDACTED]), sia da altri fornitori siti sul territorio nazionale ([REDACTED]) come di seguito riepilogate, procedendo ad un raffronto dei prezzi praticati, tenendo conto delle quotazioni ufficiali del "platts":

FORNITORE	NUMERO FATTURE	IMPONIBILE	IVA
██████	65	11.334.333,12 €	2.493.553.,29 €
██████	31	936.589,44 €	206.049,68 €
██████ ██████	9	309.655,46 €	68124,20 €
██████████████	3	21.559,63 €	4.743,12 €
██████████████	1	3.378,14 €	743,19 €
TOTALE	109	12.605.515,79 €	2.773.213,47 €

Al fine di effettuare tale confronto gli operati hanno dapprima proceduto a trasformare le quotazioni "Platts" da dollaro/tonnellata ad euro/litro e a calcolare l'incidenza delle accise da euro/m3 ad euro/litro; successivamente hanno sommato tra loro i valori ottenuti per ciascun giorno di quotazione "Platts", al fine di ottenere una serie di prezzi dei prodotti petroliferi rappresentativi di un primo potenziale prezzo di riferimento dei carburanti in uscita da una raffineria, inclusivo di accisa. (cfr. All 1 al PVC dell' 11.11.2019 cui si fa rinvio anche per l'individuazione delle esatte modalità di calcolo utilizzate; produzioni del Pm all'udienza del 6 febbraio 2023 e 15 marzo 2023).

Estrapolando "a campione" n. 12 fatture di acquisto dalla ██████ (un documento per ogni mese dell'anno) e n. 6 fatture di acquisto dalla ██████ (tutte relative al mese di gennaio, non avendo effettuato acquisti nel restante periodo dell'anno) e raffrontando il prezzo unitario di vendita, incluso di "Accisa", al netto dell'IVA con il prezzo "Platts" determinato per la stessa giornata, si è accertato che il prezzo di vendita della benzina e del gasolio per autotrazione effettuato da ██████ nei confronti della ██████, è sempre stato costantemente superiore al corrispondente prezzo giornaliero di riferimento "Platts" CIF MED (Genova/Lavera) euro/litro (di almeno 2/3 centesimi di euro al litro).

Ne discende, quale logico corollario, che la differenza tra il prezzo praticato da ██████ ed ██████ ed il "Platts" inclusivo di accisa, costituisce il ricavo lordo derivato dalla vendita all'ingrosso dei carburanti, per la gran parte sottratto alla libera determinazione degli operatori e difficilmente comprimibile.

A tal riguardo, il Nucleo PEF di ██████, ha acquisito presso l'omologo Reparto della GdF di ██████- del quale è stato esaminato il teste ██████- una nota della società "██████" esplicativa del meccanismo di formazione del prezzo dei carburanti all'ingrosso ed alla pompa.

Quest'ultima società, difatti, con propria missiva datata 20 maggio 2019 (Allegato n. 4 al PVC del 11.11.2019 della G. di F. [REDACTED]), dopo aver fornito al Nucleo PEF di [REDACTED] le quotazioni ufficiali giornaliere "Platts" "HIGH CIF MED GENOVA/LAVERA" per benzina e gasolio per autotrazione ed i corrispondenti valori di cambio dollaro/euro, per il periodo 01.01.2014-30.03.2019, ha ripercorso le modalità per giungere ad un valore di mercato dei carburanti (sia all'ingrosso che al dettaglio), giungendo alla conclusione che “non si ritiene possibile l'acquisto di carburanti sul mercato con prezzi inferiori alla propria quotazione "Platts".

Come esplicito analiticamente dal teste [REDACTED], dalla disamina della documentazione contabile della società [REDACTED], gli operanti rilevavano che, dal mese di novembre 2014, detta società aveva iniziato ad acquistare carburante dalla società [REDACTED] con sede in [REDACTED], società attualmente inattiva, che, infatti, aveva emesso nei confronti della [REDACTED], per l'annualità 2014, nove fatture per complessivi euro 309.655,46 più Iva per euro 68.124,120, accertando un prezzo di cessione di benzina e gasolio ad un valore "pari" o di poco superiore alla quotazione "Platts" di riferimento (a volte meno di un centesimo al litro) e, quindi, senza alcun margine di guadagno o, comunque, con un margine troppo esiguo per poter ragionevolmente remunerare i costi d'impresa del cedente e produrre in capo a quest'ultimo un utile d'esercizio, come da prospetto che segue:

Data registrazione	Protocollo IVA	Numero documento	Data Documento	Fornitore	Imponibile (€)	IVA (€)	Descrizione	Quantità (l)	Prezzo (€)	Data DAS	Prezzo Benzina/gasolio da Platt's €/l	Differenza Prezzo Platt's €/l
30/11/ 2014	467	83	27/11/2014	[REDACTED]	41.077,40	9.037,03	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	37.000	1,110200	26/11/14	1,107326	0,002874
02/12/2014	477	96	02/12/2014	[REDACTED]	39.067,20	8.594,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,085200	02/12/14	1,071580	0,013620
03/12/2014	478	99	03/12/2014	[REDACTED]	39.117,60	8.605,87	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,086600	02/12/14	1,071580	0,015020
03/12/2014	479	100	03/12/2014	[REDACTED]	39.501,28	8.690,28	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.400	1,085200	02/12/14	1,071580	0,013620
16/12/2014	483	135	16/12/2014	[REDACTED]	38.042,58	8.369,37	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.200	1,050900	10/12/14	1,032003	0,018897
16/12/2014	484	134	16/12/2014	[REDACTED]	37832,40	8.323,13	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,050900	10/12/14	1,032003	0,018897
22/12/2014	494	113	06/12/2014	[REDACTED]	37.656,96	8.284,53	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	35.200	1,069800	05/12/14	1,056244	0,013556
23/12/2014	496	155	23/12/2014	[REDACTED]	37.488,00	8.247,36	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	35.500	1,056000	11/12/14	1,031659	0,024341
31/12/2014	STORNO	4	31/12/2014	[REDACTED]	127,96	-28,15	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE					
				TOTALE	309.655,46	68.124,20						

Inoltre, tenuto conto che, in alcuni giorni, la società verificata aveva acquistato quantitativi di carburante sia dalla [REDACTED] che dalla [REDACTED], è stato effettuato anche un confronto tra i prezzi applicati dalle due società ed è emerso che la [REDACTED] è risuscita a praticare un prezzo al litro inferiore di circa 3 centesimi a quello della [REDACTED], primario fornitore a livello nazionale (soggetto economico che, peraltro, nel corso dell'anno, ha ceduto alla [REDACTED] quantità complessive di prodotto notevolmente superiori alla società molisana).

Numero Documento	Data Documento	Fornitore	Imponibile (€)	IVA (€)	Descrizione	Quantità (l)	Prezzo (€)	Data DAS
96	02/12/2014	[REDACTED]	39.067,20	8.594,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,085200	02/12/14
99	03/12/2014	[REDACTED]	39.117,60	8.605,87	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,086600	02/12/14
100	03/12/2014	[REDACTED]	39.501,28	8.690,28	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.400	1,085200	02/12/14
2464	10/12/2014	[REDACTED]	276.532,75	58.914,16	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	15.899	1,115000	02/12/14
135	16/12/2014	[REDACTED]	38.042,58	8.369,37	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.200	1,050900	10/12/14
134	16/12/2014	[REDACTED]	37.832,40	8.323,13	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	36.000	1,050900	10/12/14
2464	10/12/2014	[REDACTED]	276.532,75	58.914,16	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	22.000	1,082000	10/12/14

In base a quanto sopra esplicitato, approfondita la posizione fiscale della [REDACTED], è stato accertato che detta compagine sociale, alla luce delle risultanze di un'indagine di PG eseguita dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di [REDACTED] (P.P. n. 1040/2016 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di [REDACTED]) ha ricoperto il ruolo di società cartiera/filtro, inserita in un più ampio meccanismo fraudolento.

Nello specifico, il teste [REDACTED] ha spiegato che detta società risultava essere inserita in un organizzato ed eterogeneo sistema societario, costituito prevalentemente da persone giuridiche, artatamente costituite ed utilizzate per la commercializzazione di prodotti petroliferi in violazione del d. lgs. n. 504/1995: detto meccanismo finalizzato a sottrarre detti prodotti al pagamento dell' accisa prima dell' immissione sul mercato nazionale ed al relativo assoggettamento all' iva e alle imposte dirette nelle correlate operazioni rilevanti ai fini di detti tributi.

Il teste specificava, poi, che la stessa sede legale della [REDACTED] era palesemente fittizia, essendo localizzata in un sito, in [REDACTED] dove, di fatto, è presente un deposito commerciale dei prodotti petroliferi dismesso da anni e dove non transitavano mai i prodotti petroliferi.

Detta società è risultata, dunque, essere priva di un' effettiva sede legale, nonché di una vera e propria struttura operativa composta da uffici e personale, svolgendo solo il ruolo di "impresa filtro", appositamente realizzata per essere interposta, sotto il profilo contabile e documentale, tra il falso deposito fiscale commerciale mittente ed il cliente destinatario finale dei beni, con l' ulteriore scopo di non versare all' Erario le imposte gravanti sui prodotti petroliferi commercializzati.

Tale società, priva anche dell'autorizzazione per il deposito e la commercializzazione di oli minerali rilasciata dall'ufficio delle Dogane competente, ha effettuato cessioni di prodotti petroliferi alla [REDACTED], praticando un prezzo di vendita stabilito sempre in base al "Platts" di riferimento giornaliero, aumentato di pochi millesimi di euro (quindi, sostanzialmente, senza margini di guadagno).

Peraltro, nella contabilità della [REDACTED] non sono state rinvenute le fatture di acquisto delle partite di merce cedute alla [REDACTED].

Analoga analisi di comparazione prezzi è stata effettuata anche con riferimento alle fatture di vendita emesse dalla [REDACTED] nel successivo anno d'imposta 2015, nel quale, anche, si è riscontrata la presenza di cessioni a valori inferiori al "Platts" di riferimento, ovvero di poco superiori (a volte meno di un centesimo al litro), come risultante nel prospetto -allegato n. 11 al PVC in data 11 novembre 2019 -da intendersi richiamato.

Il teste [REDACTED] ha, aggiunto, che dalla lettura delle mail scambiate tra [REDACTED] e tale [REDACTED], si evince come il prezzo di vendita veniva stabilito sempre in base al "Platts" di riferimento giornaliero, aumentato di pochi millesimi di euro (cfr. scheda n. 1/2014 - [REDACTED], al riguardo si evidenzia la mail dell' 01.12.2014 nella quale si dice che solo facendo pagamento anticipato la [REDACTED] avrebbe potuto acquistare immediatamente la merce non avendo disponibilità finanziarie per "anticipare il carico", circostanza che appare utile rimarcare il ruolo di mera "cartiera" da parte della [REDACTED], società evidentemente priva di qualsiasi struttura finanziaria e non in grado di acquistare neanche una singola partita di merce).

Anche in relazione alle modalità di pagamento delle forniture, le stesse venivano effettuate con formula BIR (Bonifico importo rilevante - Bonifico urgente) allo scarico della merce o all'ordine e, comunque, anticipatamente alla consegna, con rilevanti anomalie.

Dai riscontri eseguiti sulle banche dati in uso agli operanti non risultavano rapporti commerciali, contrattuali e/o di dipendenza tra il menzionato [REDACTED] e la [REDACTED] e lo stesso, da interrogazioni alla Camera di Commercio, non risultava ricoprire alcun ruolo, né come socio, né come amministratore, in seno alla [REDACTED], né tantomeno è risultato esserne un dipendente.

Dagli accertamenti eseguiti dal Nucleo PEF di [REDACTED] risultava avere unicamente una delega ad operare su un conto corrente della [REDACTED] acceso presso la BANCA DEL SUD S.P.A. - Filiale di Avellino.

Dette circostanze avvaloravano quanto segnalato dal Nucleo PEF di [REDACTED] circa il ruolo di società "cartiera/filtro" ricoperto dalla [REDACTED], fornitrice di carburante della [REDACTED], inserita in un più complesso ed esteso meccanismo di "frode carosello"

Il teste [REDACTED] ha spiegato che sulla scorta di quanto emerso per il 2014, atteso che la [REDACTED] aveva cessato ogni rapporto commerciale con le principali compagnie petrolifere ([REDACTED]) ed aveva iniziato ad acquistare il carburante da una serie di soggetti minori, dislocati su tutto il territorio nazionale, la GdF ha proceduto, anche per le successive annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – e, successivamente, seconda parte del 2019 e 2020- ad analizzare i rapporti economico/finanziari intrattenuti dalla [REDACTED] con i singoli fornitori di carburante risultate essere "cartiere" e/o società "filtro" inserite in complessi meccanismi di "frode carosello", perpetrate su tutto il territorio nazionale, da articolate organizzazioni criminali sgominate nel corso di numerose indagini e verifiche fiscali eseguite sia da Reparti del Corpo che da Uffici dell'Agenzia delle Entrate/Dogane. Ai fini di una maggiore intellegibilità, si inserisce uno schema riepilogativo delle annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (fino a novembre).

Società cartiera	Numero scheda
[REDACTED] [REDACTED]	1/2014
[REDACTED] [REDACTED]	1/2015

Società cartiera	Numero scheda
[REDACTED] [REDACTED]	5/2017
[REDACTED] [REDACTED]	6/2017

██████████ ████	8/2016
██████████	9/2016
██████████	10/2016
██████████	11/2016
██████████ ██████████	12/2016
██████████	13/2016
██████████ ██████████	14/2016
██████████ ██████████	15/2016
██████████	16/2016
██████████	17/2016
██████████	18/2016
██████████	19/2016
██████████	1/2017
██████████	2/2017
██████████	3/2017
██████████	4/2017

██████████	2/2018
██████████	3/2018
██████████ ██████████	4/2018
██████████ ████	5/2018
██████████	6/2018
██████████	7/2018
██████████	8/2018
██████████	9/2018
██████████	10/2018
██████████ ██████████	11/2018
██████████ ████	12/2018
██████████	1/2019
██████████	2/2019
██████████	3/2019
██████████	4/2019
██████████ ██████████	5/2019

Sequivano, poi, con successive indagini -che hanno dato luogo a distinto procedimento, riunito al principale- le società:

- ██████████ per l'anno di imposta 2019;
- ██████████ per l'anno di imposta 2019;
- ██████████ per l'anno di imposta 2020.

Contestualmente all'esecuzione delle attività di verifica fiscale del Nucleo PEF di ██████████, il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di ██████████ aveva in corso una

complessa indagine nell'ambito del P.P. 721/2015 RGNR della Procura della Repubblica dell'██████ - Direzione Distrettuale Antimafia (██████████████████) proprio nel settore dei prodotti petroliferi che vedeva coinvolte una serie di organizzazioni criminali, dislocate su tutto il territorio nazionale, nel perpetrare un sistema di frodi "carosello" all'IVA ed alla accise che avevano quali beneficiari finali numerosi operanti del settore della distribuzione dei carburanti tra i quali la ██████████

Proprio nell'ambito di detto procedimento, veniva ricostruito l'operare delle società coinvolte, trattandosi di una frode all'IVA, così articolata:

- a capo della frode c'è un'organizzazione che acquista il prodotto petrolifero da un fornitore principale, in alcuni casi consapevole;
- l'acquisto è effettuato senza IVA (in regime di non imponibilità) da società aventi le caratteristiche di società "cartiere", che generalmente presentano false dichiarazioni d'intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale e/o effettuano un acquisto intracomunitario non imponibile IVA. Tali società sono formalmente amministrate da prestanome, ma in realtà sono riconducibili e gestite direttamente dall'organizzazione;
- le società utilizzate, definite "cartiere", hanno un elevato *turnover* e, al fine di rendere più difficile la loro individuazione, operano per periodi brevi, generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando l'IVA all'Erario, che scaturisce dalle successive vendite alle "pompe bianche";
- le società "cartiere", attraverso *broker* operanti sul territorio nazionale, vendono ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali al di sotto del valore di mercato, sfruttando indebitamente il vantaggio economico dell'IVA non versata;
- i pagamenti, tranne talune eccezioni per i clienti più affidabili, avvengono attraverso bonifico BIR (urgente) prima della partenza dell'autocisterna piena di carburante;
- il vantaggio del cliente finale è quello di acquistare al di sotto del valore di mercato e, quindi, è estremamente concorrenziale rispetto ai suoi concorrenti;
- il vantaggio dell'organizzazione è quello che la società non versa l'IVA di cui si appropria indebitamente.

A titolo esemplificativo, la procedura normale che dovrebbe essere eseguita ai fini Iva per la vendita del prodotto e gli effetti economici delle relative transazioni sui singoli soggetti può così schematizzarsi:

“1) il primo fornitore vende al secondo fornitore il prodotto ad un prezzo di 100 + iva al 22%. Sul prezzo del prodotto il primo fornitore applica il suo margine (profitto) e versa

all'Erario (cfr. colonna della tabella "Incasso Erario") l'Iva a debito che in questo caso è pari ad euro 22;

2) il secondo fornitore vende il prodotto al distributore finale applicando un margine di 8 euro (profitto) e l'Iva al 22% sul prezzo di vendita, versando all'Erario l'Iva introitata sul margine, in questo caso pari ad euro 1,76, poiché la restante parte (euro 22) è stata versata al fornitore al momento dell'acquisto;

3) il distributore vende il prodotto al cliente finale, applicando a sua volta un margine (10 euro) e l'Iva al 22% sul prezzo: per il meccanismo dell'Iva verserà all'Erario l'imposta introitata sul valore aggiunto (margine), in questo caso pari ad euro 2,2, poiché la restante parte (euro 23,76) è stata versata al fornitore al momento dell'acquisto."

Alla fine del ciclo, il prodotto sarà stato collocato sul mercato ad euro 143,96 ed ogni soggetto avrà avuto un preciso profitto dalle vendite.

Procedura normale	Prezzo con IVA	Prezzo prodotto	IVA	Incasso erario	Profitto
Primo fornitore	122	100	22	22	
Secondo fornitore	131.76	108	23.76	1.76	8
Distributore	143.96	118	25.96	2.2	10

Allo stesso modo l'Erario avrà incamerato complessivamente un'Iva pari ad euro 25,96.

Ovviamente, con la procedura con frode IVA, schematizzata come segue, cambia completamente il risultato finale.

1) "Il primo fornitore vende al secondo fornitore (cartiera) il prodotto ad un prezzo di 100 ma non applica l'Iva in quanto l'acquirente, mediante una falsa rappresentazione della realtà, per esempio attraverso le dichiarazioni di intento false ovvero un acquisto intracomunitario, effettua un acquisto non imponibile IVA, pertanto il primo fornitore non versa nulla all'Erario;

2) la cartiera vende il prodotto al distributore finale sottocosto (95 euro) applicando l'Iva al 22% sul prezzo di vendita in questo caso pari ad euro 20,9. Ovviamente non versa nulla all'Erario ed introita l'intera Iva, che diviene il suo profitto o prezzo del reato.

La vendita sottocosto è resa possibile proprio dal mancato versamento dell'Iva che copre una parte di costo, per cui il profitto vero e proprio, nel caso di specie sarà pari

ad euro 15,9 poiché, appunto, una parte, pari a 5 euro, remunera il sottocosto della merce; la frode, evidentemente, funziona anche a livello finanziario perché, come già detto in precedenza, gli acquisti sono sempre preceduti dai pagamenti;

3) il distributore vende il prodotto al cliente finale applicando a sua volta un margine (15 euro) e l'Iva al 22% sul prezzo finale.

In questo caso, per il meccanismo dell'Iva, verserà all'Erario l'imposta introitata sul valore aggiunto (margine) pari ad euro 3,3, poiché la restante parte (euro 23,09) è stata versata alla cartiera al momento dell'acquisto.

Alla fine del ciclo il prodotto sarà stato collocato sul mercato ad euro 134,2 ed ogni soggetto avrà avuto un preciso profitto dalle vendite riportato in colonna, però l'Erario avrà incamerato esclusivamente l'Iva sull'ultimo passaggio che sarà pari ad euro 3,3.

Quindi, a fronte di un prezzo finale al consumatore estremamente competitivo, le parti, rispetto alla procedura normale descritta in precedenza, avranno avuto maggiori profitti e l'erario avrà avuto un minor gettito di 22,66 euro."

Procedura con frode	Prezzo con IVA	Prezzo prodotto	IVA	Incasso erario	Profitto
Primo fornitore	100	100	Esente	0	
Cartiera	115.9	95	20.9	0	15.9
Distributore	134.2	110	24.2	3.3	15

Esaurita la schematizzazione dell'operazione, per una maggiore intellegibilità, si precisa che il teste ████████ ha ribadito che il vantaggio delle citate società era quello di acquistare merce in esenzione Iva mediante esibizione di una falsa dichiarazione di intento e poi rivendere la medesima merce ad un prezzo maggiorato dell'IVA, senza procedere al versamento dell'imposta ricevuta all'erario.

Riprendendo dall'annualità 2015 - come confermato anche dal teste ████████ - ha riferito che, anche per l'anno d'imposta 2015, la ████████ ha avuto quali fornitori, oltre all'██████ (che ha emesso 79 fatture sulle 307 confluite nel conto mastro esaminato), altri fornitori minori, da considerarsi quali società cartiere, come emerso proprio nell'ambito del procedimento penale incardinato presso la Dda di L'██████ cui si è accennato sopra.

■ In primis la società [REDACTED], dichiarata fallita nell'anno 2018, che ha emesso 70 fatture nei confronti della [REDACTED] ed è risultata essere una società che, per l'anno d' imposta 2015, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini Ires, Irap e Iva, con sede sociale inesistente e con rappresentante legale irreperibile, sottraendosi, di fatto, ad ogni forma di controllo da parte degli organi accertatori. Comparando i prezzi di acquisto dei prodotti petroliferi effettuati da detta società con le quotazioni "platts", la società [REDACTED], per l'anno 2015, ha praticato un prezzo di cessione di benzina e gasolio nei confronti della [REDACTED] costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza margini di guadagno.

Come riscontrato anche con riferimento alla [REDACTED], i pagamenti delle forniture sono stati eseguiti con formula BIR (bonifico di importo rilevante - bonifico urgente) allo scarico della merce o all'ordine.

■ Ulteriore fornitore della [REDACTED] è stata la società [REDACTED], società coinvolta già in analoghe indagini, perché risultata essere una società cartiera, con sede legale -dichiarata in [REDACTED] ed amministrata da tale [REDACTED] - di fatto inesistente che, fino all'anno 2015, si è occupata del commercio al dettaglio di biancheria, modificando improvvisamente il proprio oggetto sociale e dedicandosi al commercio di prodotti petroliferi e cancellata dall'anno 2017 senza avere assolto agli obblighi fiscali quanto alle dichiarazioni iva e imposte dirette, trattandosi, quindi, di un evasore totale.

Ebbene, confrontando sempre i prezzi di vendita praticati dalla [REDACTED] alla [REDACTED] per le forniture di materiali petroliferi per l'anno 2015, si rileva che il prezzo di cessione è stato costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento (quindi senza alcun margine di guadagno) e che i pagamenti delle forniture sono stati eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

■ Altro fornitore della [REDACTED] è risultata essere la società [REDACTED], società fallita, anche da quanto appreso dal curatore fallimentare, con sede inesistente e con legale rappresentante irreperibile; anche in tal caso gli operanti hanno accertato che, per l'anno 2015, il prezzo di cessione di benzina e gasolio da parte della società [REDACTED] alla [REDACTED] è stato costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e che i pagamenti delle forniture sono stati eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

Analoghi risultati verificando i rapporti commerciali intrattenuti dalla [REDACTED] con gli altri fornitori minori, tutti risultati essere soggetti giuridici creati *ad hoc* per dar vita al meccanismo fraudolento sopra descritto, trattandosi, per lo più, di evasori totali che hanno praticato prezzi di vendita fuori da qualunque plausibile logica di mercato e sempre inferiori rispetto alla quotazione Platts:

- [REDACTED], evasore totale per gli anni 2014-2018, con sede sociale inesistente, ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;
- [REDACTED], cancellata nel 2015, il cui titolare era un mero prestanome, con sede sociale inesistente, che ha praticato prezzi quasi sempre inferiori alla quotazione platts di riferimento, ovvero di poco superiore (a volte meno di un centesimo di euro) e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;
- [REDACTED], fallita nel 2017, società su cui sono state fatte indagini nell'ambito di un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]- come spiegato anche dal [REDACTED]- che ha svolto il ruolo di cartiera inserita nell'ambito di un vasto sodalizio criminale, con sede sociale inesistente, che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED], dichiarata fallita nel 2018, con sede sociale inesistente- il cui socio e amministratore legale era [REDACTED], sottoposto a custodia cautelare nell'anno 2015- che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;
- [REDACTED], evasore di imposta per l'annualità 2015, con sede sociale inesistente, che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED], evasore di imposta per l'annualità 2015 con sede sociale inesistente, che ha praticato prezzi per la maggior parte dei casi inferiori alla quotazione platts di

riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], società esistente giuridicamente per un solo anno, risultata essere un evasore totale dagli accertamenti GdF [REDACTED], che ha praticato prezzi in alcuni casi inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna, per un ammontare di 164.000 euro;

- [REDACTED], fallita nel 2017, con sede sociale inesistente ed amministratore irreperibile, che ha praticato prezzi inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] che, da accertamenti compiuti dalla GdF di [REDACTED], ha emesso una sola fattura nei confronti della [REDACTED], ma è risultata essere società pienamente inserita nel meccanismo fraudolento costituito, dal momento che aveva annotato nelle proprie scritture contabili fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla [REDACTED] e fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla [REDACTED] in liquidazione, dalla [REDACTED] e da altre società fornitrici di carburante della [REDACTED]. Ciò ha corroborato ancor di più l'ipotesi investigativa che si sia trattato di società cartiere costituite al fine di evadere il versamento dell'iva all'erario; anche detta società ha praticato prezzi inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la Petrol Picena che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR, anche anticipatamente alla consegna.

Il teste [REDACTED] ha spiegato- coerentemente con quanto riferito anche dai testi [REDACTED] e [REDACTED]- che, tenuto conto di quanto emerso con riferimento alle annualità d'imposta 2014-2015, estendevano la verifica fiscale anche al periodo dal 26 ottobre 2016 al 5 novembre 2019, dal momento che constatavano che la [REDACTED], anche nelle annualità successive, aveva continuato ad intrattenere rapporti con alcuni fornitori sui quali erano emerse delle criticità di carattere economico e fiscale.

Nel secondo processo verbale di constatazione, redatto in data 17 Febbraio 2020, emergeva che, anche per tali annualità, la [REDACTED] aveva continuato ad

intrattenere rapporti commerciali per la fornitura di prodotti petroliferi con società cartiere che praticavano sempre prezzi inferiori alla quotazione platts di riferimento.

In particolare, si accertava che per l'anno d'imposta 2016 la [REDACTED] aveva continuato ad intrattenere rapporti commerciali con società cartiera, quali:

- [REDACTED], che ha emesso 148 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo di 4.800.000 euro, società coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] e [REDACTED], per reati analoghi a quelli per i quali si procede, evasore d'imposta per l'anno 2016 che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], che ha emesso 126 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo di 4.300.000 euro, parimenti coinvolta in indagini condotte dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] quale società fittiziamente interposta nel ciclo di fatturazione e deputata ad emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione dell'iva con conseguente riduzione del prezzo del prodotto utilizzato, che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED], che ha emesso 40 fatture, per un importo di 2.068.000 euro di imponible, nei confronti della Petrol Picena ed è stata parimenti coinvolta in indagini condotte dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] che l'hanno vista quale società fittiziamente interposta nel ciclo di fatturazione e deputata ad emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione dell'iva con conseguente riduzione del prezzo del prodotto utilizzato, che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la Petrol Picena che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], che ha emesso 50 fatture, per un importo di 1.678.800 euro, nei confronti della [REDACTED]: anche detta società, evasore di imposta, ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la Petrol Picena che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] che ha emesso 47 fatture, per un imponibile di 1.616.000, nei confronti della [REDACTED] ed è stata parimenti coinvolta in indagini condotte dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] che l'hanno vista partecipe di un sodalizio criminale nel settore del commercio dei carburanti: anche detta società, evasore di imposta, ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR, era inoltre priva di sede legale effettiva;
- [REDACTED], che ha emesso 38 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile pari a 1.346.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale per gli anni dal 2015 al 2017 che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- Mezzopieno srl, che ha emesso 33 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo di 1.037.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale per gli anni dal 2014 al 2016 che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;
- [REDACTED] che ha emesso 27 fatture nei confronti della [REDACTED], per 861.000 euro di imponibile, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale per gli anni dal 2016 in poi che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED] che ha emesso 22 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 742.000 euro, coinvolta in una complessa attività di indagine condotta

dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], società operativa per poco più di un anno, che ha emesso 13 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile pari ad euro 447.000, coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; anche detta società ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] che ha emesso 9 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile pari a 302.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale per gli anni dal 2015 al 2017 che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED], esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e dal 2015 anche l'attività secondaria di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi; ha emesso 6 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo pari a 160.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale per gli anni 2016 e 2017 che ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], che ha emesso 4 fatture nei confronti della [REDACTED], per importo pari a 147.000 euro; evasore totale per gli anni dal 2015 in

poi, ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] che ha emesso 4 fatture nei confronti della [REDACTED], per totali 104.000 euro, evasore totale per gli anni dal 2014 al 2018, non ha una effettiva sede legale ed il legale rappresentante è soggetto al quale è stata applicata nel 2016 la misura della custodia cautelare; ha praticato prezzi costantemente e sistematicamente inferiori alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 1 fattura nei confronti della [REDACTED], di importo pari a 35.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; ha praticato un prezzo di vendita inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED] ha emesso 1 fattura nei confronti della [REDACTED] ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] - come chiarito dal teste [REDACTED] - sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; evasore totale, ha praticato un prezzo di vendita superiore di un solo centesimo di euro al litro rispetto alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

Con riferimento all'annualità di imposta successiva, il 2017, il teste [REDACTED] ha riferito che possono essere svolte analoghe considerazioni, atteso che la società [REDACTED] ha continuato a rifornirsi di prodotti petroliferi sia dalle medesime società cartiera che erano state sue fornitrici per le annualità d'imposta precedenti ([REDACTED]), che da nuovi fornitori, alle stesse condizioni di vendita – avulsa da qualsivoglia logica di mercato- fornitori che parimenti

possono ritenersi società cartiere appositamente costituite per favorire l'evasione dell'iva, in particolare:

- [REDACTED] ha emesso 186 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo pari a 6.499.000 euro ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] per reati analoghi a quelli per cui si procede, individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; ha praticato un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED] ha emesso 67 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo di euro 3.711.000, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede, individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; avente sede legale fittizia, ha praticato un prezzo di vendita sistematicamente e costantemente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] in liquidazione ha emesso 50 fatture nei confronti della [REDACTED], per un importo pari a 2.644.000 euro, ha praticato un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 68 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 2.389.000 euro, ed è stata coinvolta in una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] sempre per reati analoghi a quelli per cui si procede ed è stata individuata quale impresa fittizia che ha svolto il ruolo di cartiera; ha praticato un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

In relazione sempre all'annualità 2017, le società:

- [REDACTED] ha emesso 56 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 2.082.000 euro, praticando un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun

marginale di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED] ha emesso 58 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.988.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 55 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.911.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 34 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.888.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED] ha emesso 41 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.761.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 41 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.461.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], società inesistente presso la sede legale dichiarata e sottoposta ad accertamenti dalla GdF di [REDACTED], ha emesso 40 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 1.360.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED], come rilevato dalla GdF di [REDACTED], era priva di sede effettiva e di personale dipendente, ha emesso 33 fatture nei confronti della [REDACTED], per un

imponibile di 1.202.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso 21 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 717.000 euro, ad un prezzo di vendita inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████, che è risultata aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017, ha emesso 11 fatture nei confronti della ██████████ ██████████, per un imponibile di 490.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- ██████████, che è risultata aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative all'anno 2017, ha emesso 11 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 396.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████, coinvolta in un'indagine della GdF di ██████████, ha emesso 5 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 396.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- ██████████, ha emesso 6 fatture nei confronti della ██████████ ██████████, per un imponibile di 186.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso 2 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 105.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di

guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso 3 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 100.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- ██████████, coinvolta in un'indagine della GdF di ██████████, ha emesso una fattura nei confronti della ██████████, per un imponibile di 36.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso una fattura nei confronti della ██████████, per un imponibile di 34.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

Il teste ██████████ - coerentemente con quanto dichiarato anche dal teste ██████████ -ha, poi, riferito che le stesse criticità sono emerse con riferimento all'anno d'imposta 2018 e 2019, allorquando la ██████████ ha utilizzato rispettivamente 271 e 304 fatture emesse da società cartiere che hanno praticato, costantemente, prezzi di vendita inferiori rispetto alla quotazione platts di riferimento.

In particolare, in relazione all'anno di imposta 2018, ha indicato le società:

- ██████████, che è risultata aver omesso le dichiarazioni fiscali, ha emesso 68 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 3.886.470 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso 42 fatture nei confronti della ██████████, per un imponibile di 2.950.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun

marginale di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], coinvolta in altro procedimento per frode, ha emesso 43 fatture nei confronti della [REDACTED], per un imponibile di 2.644.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] coinvolta in un'indagine della GdF di [REDACTED], ha emesso 32 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 12.237.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED] ha emesso 22 fatture nei confronti di [REDACTED], per un imponibile di 910.802 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 20 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 759.285 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- [REDACTED], la cui sede legale dichiarata è risultata fittizia, ha emesso 23 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 918.000 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso 11 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 393.751 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- [REDACTED] ha emesso fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 373.111 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;
- [REDACTED] ha emesso 5 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 184.828 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED] ha emesso 2 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 82.279 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED], risultata inesistente presso la sede dichiarata, ha emesso una fattura nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 73.152 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la [REDACTED] che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna.

Il teste [REDACTED] ha chiarito che analoghi risultati sono emersi in riferimento all'anno di imposta 2019 e 2020- per cui veniva redatto un terzo processo verbale di constatazione- ed in particolare, come riepilogato anche dai testi [REDACTED] e [REDACTED]:

- [REDACTED] ha emesso 38 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 2.747.056 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la Petrol Picena che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;
- [REDACTED], società coinvolta in un'indagine della GdF di [REDACTED], risultata inesistente presso la sede dichiarata, ha emesso 26 fatture nei confronti di [REDACTED] per un imponibile di 960.799 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun

marginale di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR;

- ██████████ ha emesso 25 fatture nei confronti di ██████████ per un imponibile di 823.576 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna;

- ██████████ ha emesso 58 fatture nei confronti di ██████████ per un imponibile di 2.308.144 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna; società che risultava aver effettuato numerosi acquisto in regime di esenzione Iva e ceduto lo stesso prodotto “sottocosto”, senza alcun versamento dell’imposta ricevuta dalle cessionarie nei confronti dell’Erario;

- ██████████ ha emesso 239 fatture nei confronti di ██████████ per un imponibile di 8.627.786 euro, ad un prezzo di vendita costantemente e sistematicamente inferiore alla quotazione platts di riferimento e, quindi, senza alcun margine di guadagno, concordando con la ██████████ che i pagamenti delle forniture venissero eseguiti sempre con la formula BIR anticipatamente alla consegna; detta società risultava l’unica ad aver emesso anche fatture (38) per l’anno di imposta 2020, per un imponibile pari a 1.300.000 euro. Come precisato dal teste ██████████, detta società, dalle indagini espletate dalla GdF di ██████████, è risultata appartenere ad un sodalizio criminoso, volto al compimento di frodi carosello, perpetrate tramite l’acquisto di petrolio presso fornitori comunitari (quindi in regime di esenzione IVA), per poi successivamente rivenderlo a clienti nazionali, comprensivo di Iva, ma sottocosto, da parte di società “cartiere”.

Dopo la dettagliata e puntuale disamina per ciascuna annualità, il teste ██████████ ha riepilogato che:

- quasi la totalità delle società era sprovvista di struttura organizzativa, in quanto priva di dipendenti, di depositi di materiale, di sede effettiva e con amministratori irreperibili o gravati da precedenti specifici;
- l’attività espletata dalle citate società era meramente materiale;

- la documentazione contabile era sostanzialmente assente, non essendo state rinvenute fatture di acquisto di carburante, né documentazione attestante il pagamento delle accise (che, a differenza dell’IVA, vanno pagate contestualmente all’uscita del greggio dal deposito);
- ██████████ era da considerare una “pompa bianca”, operante nelle province di ██████████, ove erano dislocati circa 8 distributori di carburante, che operavano con il loro marchio, senza rifornirsi dalle fornitrici tradizionali ██████████
██████████;
- ██████████ acquistava il carburante e lo rivendeva al dettaglio tramite i suoi distributori, senza aver mai controllato che le fornitrici avessero un distributore o deposito di carburante, precisando che negli anni 2016 e 2017 aveva acquistato il 95% del petrolio da circa cinquanta società risultate essere cartiere;
- ██████████ effettuava i pagamenti relativi alla vendita di carburante mediante bonifico BIR alla presentazione delle fatture e non - come di prassi - a 30/60/90 giorni;
- i fogli manoscritti, rinvenuti in sede di indagini, con due colonne, ove in una era indicato il numero di autobotti fornite settimanalmente, nell’altra indicavano cifre presumibilmente corrispondenti agli importi da restituire all’acquirente ██████████, quale quota dell’imposta non versata;
- ulteriore documento rinvenuto conteneva un elenco di tutte le società cessionarie, con a fianco il valore del Platts;
- ulteriore documento manoscritto, su carta intestata della società ██████████, contenente l’indicazione di una serie di nominativi di diverse società con vicino l’indicazione di numeri, accanto a ██████████ recava il numero 800, pari all’importo di imposta restituita in contanti per ogni autobotte di petrolio acquistato.

A medesime conclusioni è giunto, all’esito dell’attività investigativa, il teste ██████████, il quale ha chiaramente riferito che ██████████ si è avvalsa di 54 società fornitrici, succedutesi tra loro nel corso degli anni, rivelatesi società “cartiere”, essendo state accertate numerose anomalie, ovvero che:

- il prezzo di vendita era inferiore a quello determinato dal PLATTS (valore giornaliero del prezzo del gasolio all’asta espresso in dollari americani) e quindi, sottocosto;
- la maggior parte di dette società aveva delle sedi legali fittizie ed i rispettivi amministratori erano soggetti irreperibili;
- i rapporti commerciali da parte di ██████████ con le citate società erano di breve durata e le fornitrici, dopo pochi mesi di attività, venivano messe in liquidazione o ne

veniva dichiarato il fallimento e tutte le società venditrici risultavano essere amministrate dai medesimi soggetti;

- ██████████ provvedeva a pagare le fornitrici mediante BIR (bonifico immediato urgente) contestualmente alla consegna della merce e, in alcuni casi, addirittura, veniva accertato pagava anticipatamente la fornitura della società ██████████;

- non vi era corrispondenza tra le operazioni verificate e quanto descritto nei DAS (documento di accompagnamento semplificato), allegati alle fatture di vendita;

- ██████████ acquistava il petrolio ad un prezzo più alto rispetto a quello con cui lo stesso veniva acquistato dalle fornitrici;

- durante le indagini alcuni autotrasportatori di carburante venivano trovati con un elenco di somme di denaro da destinare in favore della ██████████ unitamente ai prospetti giornalieri di vendita del carburante;

- le 54 società fornitrici non risultavano avere un deposito di petrolio e quindi il greggio ceduto alla ██████████ veniva prelevato dalle stesse presso altra fornitrice: tale attività ha riferito il teste costituisce non fornitura di greggio ma intermediazione, per cui l'emissione di fattura di vendita del greggio da parte della mera intermediatrice non sarebbe corretta perché soggettivamente inesistente, in quanto il petrolio derivava da un soggetto diverso.

Anche i testi di Pg, ██████████ e ██████████ hanno riferito, nell'ambito delle investigazioni rispettivamente da ciascuno svolte, nello stesso senso in modo dettagliato e preciso, collimante con quanto esposto sinora in relazione agli altri testi richiamati.

In definitiva, risulta provato, per tutte le annualità 2014/2020, che le società fornitrici di ██████████ -coinvolte anche in indagini condotte da diverse Procure della Repubblica italiana che indagavano sempre per reati finanziari - sono risultate essere sempre compagini interposte fittiziamente per consentire l'acquisto di prodotto petrolifero in regime di esenzione iva e sono comunque risultate evasori totali- mere "scatole vuote" perché prive di sede legale e con amministratori irreperibili- così corroborando, per dette annualità d'imposta, il *modus operandi* utilizzato dalla ██████████ ██████████ per ottenere carburante a prezzi avulsi da qualunque credibile logica di mercato e notevolmente inferiori a quelli praticate dall' ██████████, o comunque dalle compagnie petrolifere più importanti ("major"), in Italia.

Stanti le deposizioni testimoniali – come sopra analiticamente richiamate-, nonché rinviando al processo verbale di constatazione del 17 Febbraio 2020 relativamente agli

elementi indiziari emersi per ciascuna delle società fornitrici della [REDACTED], nonché agli altri due in atti, il Tribunale ritiene che tutte le società fornitrici di carburante fossero inserite in più articolati meccanismi di “frode carosello” (in taluni casi evasori totali), per cui la [REDACTED], attraverso il descritto sistema di società interposte, ha avuto la possibilità di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di carburante ampiamente sottocosto e, oltre a poter detrarre l'iva a credito sugli acquisti, conseguendo l'ulteriore e oggettivo vantaggio di poter commercializzare al dettaglio il carburante, praticando prezzi altamente competitivi, con l'inevitabile ultroneo corollario di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali di mercato.

Infatti, tutti i fornitori sono risultati soggetti imprenditoriali privi di operatività, formalmente gestiti da prestanomi di regola nullatenenti (immuni da eventuali azioni recuperatorie dell'imposta evasa), destinati a rimanere attivi per il circoscritto periodo di tempo necessario a realizzare la divisata omissione dei versamenti dell'iva a debito per poi, al termine del periodo prestabilito, cessare l'attività, senza effettuare il versamento delle imposte e permettendo all' acquirente e, quindi, alla Petrol Picena, di maturare un credito iva da portare in detrazione.

La descritta operazione integra, senza dubbio, l'esistenza di un'operazione soggettivamente inesistente, atteso che le transazioni sono effettivamente intercorse, ma tra soggetti diversi da quelli che documentalmente figurano quali parti del rapporto: se il fornitore è una mera società di comodo (“cartiera”), nonostante titolare di partita iva ed iscritta alla Camera di Commercio- ma, di fatto, inattiva, essendo sprovvista di una struttura operativa idonea per la cessione di beni- la medesima non può che rappresentare un centro di imputazione soggettiva di interessi, per cui è chiamata ad emettere documentazione fiscale, attestante forniture in realtà effettuate tra soggetti diversi.

Come anticipato già nel paragrafo 2.1, cui si fa rinvio, infatti, il sistema delle “frodi carosello” si configura come meccanismo fraudolento finalizzato ad evadere l'imposta sul valore aggiunto, mediante una serie di operazioni commerciali aventi ad oggetto prestazione di servizi o cessione di merci con l'interposizione fittizia di società cartiere tra il venditore e l'acquirente finale al fine di ottenere crediti di imposta ai quali corrispondono profitti anche molto elevati.

Tale meccanismo è connesso al regime transitorio di applicazione dell'IVA agli scambi tra soggetti passivi di imposta aventi sede in differenti paesi dell'Unione Europea, secondo il quale il cessionario della transazione intracomunitaria viene- ai fini del computo dell'imposta a debito, stante la diversità delle aliquote vigenti nei differenti

Stati membri- a sostituirsi al cedente accollandosi i relativi oneri tra cui il versamento dell'imposta sul valore aggiunto che potrà effettuare solo al momento in cui la stessa gli verrà corrisposta dai successivi acquirenti nazionali (D.L. n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993), il venditore non versa l'IVA, ma attraverso il soggetto interposto che emette la fattura con l'IVA, senza tuttavia versarla, la merce viene acquistata dal contribuente che invece la detrae.

Proprio come nel caso di specie, l'operazione illecita così descritta si realizza mediante l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con le quali si intendono quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, anch'esse ricomprese secondo la norma definitoria di cui all' art. 1 D.Lgs. n. 74 del 2000, nell'ambito delle "fatture per operazioni inesistenti", avendo il legislatore inteso colpire non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione, ma anche *ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e le sua espressione documentale*, compresa l'ipotesi di *inesistenza soggettiva* che ricorre quando, pur risultando il bene o il servizio reso entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa cui le fatture sono rilasciate, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto siano falsi (cfr. Cass. Sez. V civile n. 23074 del 14 dicembre 12).

Come affermato anche dalla Cassazione penale (cfr. Cass. Sez III n. 24307 del 2001) le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando la fattura rechi l'indicazione di un soggetto erogatore della prestazione imponibile diverso da quello effettivo: *“anche in siffatta ipotesi, del resto, il documento esprime una chiara capacità decettiva, idonea ad impedire la identificazione degli attori effettivi delle operazioni commerciali, precludendo o comunque ostacolando la possibilità dell'accertamento tributario e palesando, in questo modo, un nucleo di disvalore che ne giustifica pienamente la riconducibilità all'area del penalmente rilevante”*.

In tale caso la divergenza afferisce ai soggetti reali dell'operazione, tra i quali vengono interposti fittiziamente altri soggetti, “società cartiere”, alle quali è affidato il compito del "lavaggio" dell'IVA. Ne consegue che, per quanto concerne la operazione "apparente", non sorge tra le parti contraenti alcun obbligo di natura fiscale, non potendo il fittizio cedente pretendere il pagamento del prezzo e dell'IVA in rivalsa e, correlativamente, non insorgendo a favore del cessionario alcun diritto alla detrazione della imposta liquidata nella falsa fattura, mentre per quanto riguarda l'operazione "reale", condotta con il terzo-interponente, trattandosi di operazione per la quale è stata

omessa del tutto la fattura, alcun diritto alla detrazione IVA potrà evidentemente essere esercitato dal cessionario (cfr. Cass., Sez. III, n. 42994, 7 luglio 2015 - dep. 26 ottobre 2015).

A corroborare quanto affermato, di recente la Cassazione ha ribadito la definizione di operazione soggettivamente inesistente, identificata come quella non realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, ossia verificatasi tra “soggetti diversi da quelli effettivi”. In tal caso, secondo la Corte di Cassazione, la diversità può riguardare sia colui che ha emesso il documento senza aver eseguito alcuna prestazione sia il beneficiario della stessa, qualora l’operazione sia stata sì effettuata ma a favore di un soggetto diverso dal destinatario del documento fiscale. (cfr. *ex multis*, Cass., sez. III, sent. 12 novembre 2019 (dep. 1 aprile 2020), n. 10916, Pres. Lapalorcia, Est. Rosi).

2.3.L’elemento soggettivo del reato

Gli elementi enucleati e posti in luce, emersi in modo univoco dall’istruttoria dibattimentale, a conferma della documentazione in atti ed acquisita nel corso del processo (cfr. produzioni del PM all’udienza del 6 febbraio 2023 e 15 marzo 2023), oltre a consentire di ritenere integrato il presupposto oggettivo del reato, costituiscono indici inequivoci per desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli imputati. Petrol Picena, infatti, si inserisce, nel delineato meccanismo di frode quale distributore e, come tale, quale consapevole beneficiario di una parte consistente di frode Iva, evidenziandosi come, nel mercato così complesso e settoriale dei prodotti petroliferi, l’acquisto sistematico ad un prezzo inferiore, ma vicino alle quotazioni giornaliere (platts + 0,27 in gergo platts + 27), non può non implicare la consapevolezza da parte dell’operatore dell’esistenza- almeno- di un elemento distorsivo.

A tale proposito non coglie nel segno l’argomento della difesa che, richiamando un precedente di legittimità, sottolinea che tale elemento può essere solo un mero indice. Infatti, la consapevolezza della Petrol Picena, ovvero degli odierni indagati, oltre che apparire assolutamente evidente alla luce degli elementi sopra enucleati, si desume, come correttamente sostenuto dal PM, da una serie di altri, ulteriori e diversi, elementi, quali:

- l’acquisto di carburante per autotrazione (gasolio e benzina senza piombo) da numerosi e differenti soggetti (ben 54) operanti su diverse regioni del territorio

nazionale e non appartenenti alle principali compagnie petrolifere ([REDACTED]);

- il costante cambiamento di fornitori di carburante, molti dei quali risultati coinvolti nei meccanismi fraudolenti sopra descritti (54 società, avvicendatesi dal 2014 al 2019 su un totale di 74 fornitori), aumentando il proprio fatturato da 13 milioni di euro del 2014 fino a 50 milioni di euro del 2018 e del 2019;

- nel periodo 2015-2018, oltre il 75% dei fornitori di carburante è risultato essere una "cartiera" o un "evasore totale", fino a giungere al 95% negli anni 2016 e 2017;

- la brevità della durata dei rapporti con i singoli fornitori, spesso concentrati in pochi mesi dell'anno e con rilevanti volumi di transazioni commerciali (2/3 milioni di euro);

- la merce acquistata, come rilevato dai documenti di trasporti (DAS), è risultata sempre di provenienza da altri soggetti "terzi", e quasi mai è pervenuta direttamente dalle società fornitrici e/o da loro depositi;

- i pagamenti sono sempre stati effettuati anticipatamente o contestualmente alla consegna/spedizione della merce e con bonifico bancario urgente (BIR - bonifico di importo rilevante - urgente), dal momento che le cartiere non erano dotate di disponibilità finanziaria autonoma e avevano, quindi, necessità di ricevere il pagamento dal cliente, onde poter "rigirare" le somme di denaro alle altre società che avevano emesso, in precedenza, la fattura di vendita nei loro confronti;

- i prodotti petroliferi sono stati "sistematicamente" acquistati a prezzi inferiori alla loro quotazione "platts" giornaliera di riferimento (nel 2015 mediamente inferiore di tre centesimi al litro; nel 2016 mediamente inferiore di quattro centesimi al litro; nel 2017 mediamente inferiore di tre centesimi al litro; nel 2018 mediamente inferiore di due centesimi al litro; nel 2019 mediamente inferiore di 1,4 centesimi al litro);

- i soggetti dai quali la [REDACTED] ha acquistato la merce hanno presentato rilevanti criticità fiscali per essere coinvolti in complessi meccanismi di "frodi carosello" perpetrate a livello nazionale ed internazionale ovvero per essere risultati "evasori totali" per non aver presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie per plurime annualità d'imposta, come riscontrato anche dalle indagini di altre Procure della Repubblica; (cfr. P.P. 721/15 presso la Procura della repubblica di [REDACTED]; P.P. 5349/16, presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]; P.P. 1040/16 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]; P.P. 6483/16 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]; P.P. 3060/16 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]; P.P. 2879/17 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED]; ecc., culminate anche con l'esecuzione

di innumerevoli misure cautelari a carattere personale e/o patrimoniale nei confronti degli indagati);

- gli amministratori di queste società si sono resi quasi sempre "irreperibili" alle richieste ed alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'Amministrazione Finanziaria;

- le società sono risultate sconosciute agli indirizzi dichiarati (sedi sociali o unità locali), prive di qualsiasi struttura imprenditoriale, in molti casi hanno omesso l'istituzione e/o conservazione delle scritture contabili obbligatorie e spesso sono state poste in liquidazione, cessate o addirittura fallite immediatamente dopo le operazioni contestate.

Quanto all'elemento soggettivo, dal punto di vista teorico, la giurisprudenza è granitica nell'affermare: *"in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 del Digs 10 marzo 2000 n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta"* (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. III, n. 12680 del 19 marzo 2020, est. Corbo; Cass., Sez. III, n. 37131 del 4 luglio 2024, est. Corbetta).

Precisamente, la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, è stata asserita da: Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, Caldarelli, non massimata; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv 274104-01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01.

In particolare, tale compatibilità è stata ritenuta sia perché la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo e non di danno, e, quindi, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario, sia perché, in linea generale, la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, ritiene compatibile dolo eventuale e dolo specifico (queste ragioni giustificative sono esposte specificamente da Sez. 3, n. 52411 del 2018, cit.).

Giova richiamare anche le Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104-01, che, enunciando un principio cui ha prestato ampia adesione la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., per citare la più recente massimata, Sez. 4, n. 14663

del 08/03/2018, A., Rv. 273014-01), hanno evidenziato che il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.

La medesima sentenza Espenhahn, proprio muovendo dalla necessità di una "lucida" raffigurazione nell'agente della realistica prospettiva di possibile verifica dell'evento concreto quale effetto collaterale della condotta e di una consapevole "determinazione" ad agire comunque, ha significativamente precisato che lo «stato di dubbio irrisolto [...] non risolve il problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimostrare che lo stato d'incertezza sia accompagnato dalla già evocata, positiva adesione all'evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l'interesse protetto dalla legge.»

Tale nozione di dolo eventuale, accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, appare significativa nel caso di specie.

Premesso che il problema della compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico discende non da puntuali divieti normativi, bensì dal contenuto che caratterizza le due forme di elemento soggettivo, la struttura del dolo eventuale, così come conformata alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tale da "includere" in termini di effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato.

Se, infatti, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'agente deve "lucidamente" raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo, risulta ragionevole concludere che il medesimo agente, nella indicata situazione, pone in essere la sua condotta nella piena consapevolezza che questa potrà realizzare anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato, e, quindi, nell'attivarsi accettandola, la fa propria.

Costituisce insegnamento consolidato, non seriamente contestabile, quello per cui un ruolo decisivo ai fini dell'accertamento del dolo è svolto dagli elementi indiziari.

Non a caso, anzi, le Sez. Un, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105-01, hanno programmaticamente evidenziato che «*l'indagine sul dolo eventuale si colloca sul piano indiziario*» .

Tra questi indicatori, in particolare, vengono segnalati: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (così la massima ufficiale, ripresa da numerose decisioni, tra le quali Sez. 4, n. 14663 del 08/03/2018, A., Rv. 273014-01).

A tale riguardo, richiamando tutti gli elementi a sostegno già sopra elencati, si evidenzia, qui, in particolare:

- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, stante l'assenza da parte di Petrol Picena- come evidenziato anche dal PM- di qualunque accertamento su fornitori che pure hanno erogato beni per un valore di milioni di euro;
- b) la durata e la ripetizione dell'azione, articolatasi per più forniture, nell'arco di un anno, ed in, rapida successione con due ditte formalmente diverse;
- c) il comportamento successivo al fatto, e cioè la cessazione dei rapporti in coincidenza con eventi significativi;
- d) il fine della condotta, di conseguire un "risparmio" di spesa, e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali della condotta, ossia l'accettazione di utilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Pertanto, la [REDACTED], mediante gli amministratori, odierni imputati, che possono definirsi imprenditori esperti e senza dubbio conoscitori di un settore peculiare nel quale operavano da circa 30 anni, avrebbero potuto e dovuto, quindi, avvedersi che tali operazioni ben potevano celare una frode IVA, in quanto stavano acquistando carburante ad un prezzo "palesamente" al di sotto (o pari) al valore di mercato, oltretutto da soggetti con strutture operative e commerciali del tutto evanescenti.

A conferma dell'impianto accusatorio ricostruito dalla P.G., oltre ad evidenziare i fogli manoscritti rinvenuti, con doppia colonna ed indicate le cifre da restituire ed il numero di botti, accanto a "[REDACTED]", vi sono anche le risultanze emerse nell'ambito del P.P. 1161/19 presso la Procura della Repubblica di [REDACTED], laddove emerge in maniera

inconfutabile come la [REDACTED] non solo fosse a conoscenza della frode perpetrata dalle società del gruppo "[REDACTED]", ma addirittura beneficiava, periodicamente, delle restituzioni, in contanti, di una parte dell'IVA, oggetto del medesimo fraudolento, traendo quindi un doppio vantaggio derivante, in primo luogo, dall'acquisto del carburante "sottocosto" ed, in secondo luogo, dal "ritorno" dell'imposta evasa e non versata al fisco, quantificata nel solo periodo giugno 2019-ottobre 2019, in una cifra non inferiore ad euro 49.600,00.

Ad avviso del giudice non appaiono persuasivi gli argomenti addotti dalla Difesa e non dirimenti le deposizioni dei testi [REDACTED], così come le dichiarazioni dell'imputato in sede di esame.

In primo luogo, non decisivo l'argomento del mutamento della disciplina normativa in materia di imposte e carburante, in vigore dal 23 gennaio 2018. In detta data è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 10 gennaio 2018, in materia di estensione alla benzina ed al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dell'ambito di applicazione dell'articolo 60 bis del decreto Iva, così come disposto dall'articolo 1 comma 4-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il provvedimento normativo, infatti, prevede che all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Più chiaramente, l'articolo 60bis del Dpr 633/72, introdotto dall'articolo 1, comma 386, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), stabilisce il principio di responsabilità solidale da parte del cessionario nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, per cessioni di beni.

Ora, non solo non sono state rinvenute fatture con "accollo" da parte di [REDACTED] srl dell'iva stessa, ma sia il teste [REDACTED], che il teste [REDACTED], che il teste [REDACTED] hanno spiegato come fossero stati adottati degli escamotages a seguito dell'introduzione di detta disciplina, ovvero quello del deposito registrato autorizzato come interposizione da cui le cartiere ricevevano il prodotto con dichiarazioni di intento

false per ottenere lo status di esportatore abituale e acquistando il prodotto direttamente dall'estero.

Altresì inconferente appare l'asserita modalità di pagamento con Bir anche nell'attualità, essendo evidentemente dipesa dalla cessazione delle linee di credito, rammentandosi che si intende come solo 'uno'- e non l'unico'- dei plurimi elementi dal quale- congiuntamente a tutti gli altri- si evince la consapevolezza della frode in capo agli imputati.

Né appaiono dirimenti le considerazioni svolte dal teste dott. [REDACTED], consulente tecnico della difesa, il quale ha menzionato anche fornitori "regolari" dai quali si riforniva [REDACTED], che, tuttavia, sono in misura nettamente minoritaria rispetto alle società "cartiera", come analiticamente esposto dai testi dell'Accusa.

I testi [REDACTED] e [REDACTED], ex dipendenti della [REDACTED], non hanno fornito elementi idonei a confutare le risultanze probatorie: il fatto che, in passato, [REDACTED] si fosse rifornita dalle "major" quali [REDACTED] ed [REDACTED]- le quali, asseritamente, le avevano ridotto i fidi sugli acquisti- non legittima certo a rivolgersi a soggetti, palesemente inseriti in meccanismi di frode per le motivazioni più volte chiarite.

I testi [REDACTED] e [REDACTED], nominati amministratori giudiziali, analogamente, non hanno fornito elementi idonei a scalfire il quadro probatorio, riferendo- come ovvio- sull'operato da loro svolto e, viceversa, evidenziando il teste [REDACTED] che la [REDACTED] aveva ridotto i fidi proprio perché [REDACTED] aveva praticato prezzi eccessivamente bassi. Non altrettanto plausibile appare il rilievo per cui i prezzi venivano praticati in misura inferiore al Platz, potendo risparmiare sui costi di pubblicità rispetto alle "major", ritenendosi argomento non seriamente asseribile.

Stanti le argomentazioni svolte e le risultanze istruttorie ampiamente descritte, si ritiene che le fatture emesse negli anni 2014-2019 (fino al 05 novembre) e, successivamente, 2019-2020 dai fornitori della [REDACTED] così come dettagliatamente indicate nel capo d'imputazione di cui si fa rinvio- da intendersi qui riportato- siano relative ad operazioni "soggettivamente inesistenti" e siano state fraudolentemente utilizzate nelle dichiarazioni annuali presentate dalla società per gli stessi anni d'imposta, in violazione all'art. 2 del D.L.vo 74/2000, ritenendosi così integrati tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto contestato.

3. Trattamento sanzionatorio

██████████ e ██████████, stanti le qualifiche di amministratori ricoperte all'interno della società ██████████, devono, pertanto, essere ritenuti responsabili dei reati loro ascritti, per tutte le annualità dal 2014 al 2020, delitti unificati dal vincolo della continuazione.

È infatti lapalissiano che tutte le contestazioni, per identità della fattispecie delittuosa, specularità delle note modali e continuità cronologica, possono dirsi compiute in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ovvero realizzare profitti indebiti tramite la partecipazione alle suddette frodi carosello, nella forma dell'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (sulla continuazione in materia di frodi fiscali cfr. recente Cass., Sez. I, n. 19733 del 4 aprile 2024, rel. Russo, nonché Cass., n. 19724/2024).

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., da intendersi richiamati, in particolare le modalità dell'azione, la reiterazione sistematica della condotta, protrattasi per oltre 6 anni, la gravità del danno e l'intensità del dolo, si ritiene congruo irrogare, nei confronti degli imputati, la pena finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione, cui si perviene:

- pena base per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000- ritenuta più grave la condotta del modello IVA 2020 per l'anno di imposta 2019, data la comminatoria edittale in astratto vigente, nonché in concreto per l'elevato numero di fatture utilizzate e differenti società fornitrici coinvolte, applicandosi i criteri di cui alle Sez. Un. n. 25939 del 13 giugno 2013, anni 4 di reclusione;
- concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p., stante l'incensuratezza degli imputati, ridotta di un terzo ad anni 2 e mesi 8 di reclusione;
- aumentata, ex art. 81 cpv. c.p., per ciascuno dei sei reati satellite- ovvero relativamente alle annualità di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020- di mesi 4 e giorni 10 per ogni delitto, per un totale in aumento di anni 2 e mesi 2 di reclusione, tenuto conto dell'elevato numero di fatture utilizzate, della differenti società fornitrici, nonché della perduranza dell'azione- diacronicamente protrattasi per oltre sei anni- e, dunque, delle modalità dell'azione, gravità del danno e dell'intensità del dolo, così addivenendosi alla pena finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione.

Segue per legge, ex art. 535 c.p.p., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 12 d. lgs. n. 74/2000 si dichiarano [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni 2, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 2, interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria, interdetti dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 2, interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 2.

Va ordinata la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p. nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata minima prevista dalla legge.

Nel presente procedimento si è costituita parte civile l'Agenzia delle Entrate – sedi di Teramo ed [REDACTED] - per cui in base agli artt. 538 e ss. c.p.p., [REDACTED] e [REDACTED] sono condannati a risarcire, in solido tra loro, alla parte civile costituita, Agenzia delle Entrate di [REDACTED] e Agenzia delle Entrate di [REDACTED], rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, i danni cagionati in conseguenza del reato, da liquidarsi in separata sede civile, con concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva, pari ad Euro 30.000,00, intendendosi detto importo senza dubbio provato.

Pertanto, in base all'art. 541 c.p.p., segue la condanna di [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate di [REDACTED] e Agenzia delle Entrate di [REDACTED], che si liquidano in Euro 5.389,00 complessivi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, importo calcolato in base ai parametri tabellari vigenti, nella misura dei valori massimi, data la complessità e durata del processo.

In base al dettato di cui all'art. 12bis d.lgs. n. 74/2000, va disposta, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], la confisca dei beni sottoposti a sequestro, anche per equivalente, fino a concorrenza del valore di euro 20.123.768,61. A tale riguardo, si premette, a mero scopo narrativo, che il Gip, con decreto del 29 gennaio 2021, ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 322ter c.p., 12bis d.lgs. n. 74/2000, ordinava il sequestro preventivo *“delle somme di denaro nella disponibilità di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e delle rispettive quote societarie detenute nella [REDACTED] s.r.l., fino alla concorrenza di euro 20.123.768,61; in via sussidiaria delle somme di denaro, beni mobili e immobili anche non direttamente riconducibili al reato ipotizzato,*

di valore equivalente al profitto individuato, dunque fino alla concorrenza di euro 20.123.768,61 nella disponibilità di [REDACTED] e [REDACTED]”.

Seguiva, su richiesta del P.M., essendo successivamente accertato dalla GdF l'accredito in c/c di somme pari a 1.600 euro mensili, a titolo di canone di locazione per contratto con scadenza 30.01.2023, l'emissione del decreto del GUP, in data 12 giugno 2021 che disponeva che il provvedimento del GIP del 29.1.2021, fosse esteso a tutte le somme che dovessero essere accreditate, a qualunque titolo, sui conti correnti intestati o comunque riconducibili a [REDACTED] e [REDACTED].

Si dà atto dei provvedimenti cautelari adottati dal GIP (decreto del 29.01.2021) e dal GUP (decreto del 12.6.2021), funzionali alla fase di sequestro preventivo, precisando che la confisca è disposta sui beni attualmente sottoposti a vincolo, nei limiti indicati nel PQM.

Il disposto di cui all'art. 12bis d. lgs. 74/2000 prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, fino a concorrenza del profitto.

L'art. 12bis d.lgs. n. 74/2000 prevede, infatti, espressamente: *«nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»*.

Tale previsione impone di approfondire cosa debba intendersi per:

- a) confisca del prezzo del reato;
- b) confisca del profitto del reato, specie in materia tributaria;
- c) il rapporto tra confisca diretta e per equivalente, specie nei casi in cui l'ablazione abbia ad oggetto somme di denaro, asseritamente ritenute profitto del reato.

Quanto alla confisca del prezzo del reato, l'art. 12bis cit. delinea anzitutto un'ipotesi di confisca non già facoltativa, ma obbligatoria dei beni costituenti il prezzo del reato, «salvo che appartengano a persona estranea al reato», espressione – quella di «prezzo» del reato – che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere intesa quale *«compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato»* (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro).

Quanto al profilo sub b), relativo alla confisca del «profitto del reato», occorre osservare come l'art. 12bis d.lgs. 74/2000, delinei un'ipotesi di confisca non già facoltativa, ma obbligatoria dei beni costituenti il profitto del reato, «salvo che appartengano a persona estranea al reato»:

-«*per essere tipico*», il profitto «*deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica*»;

-non può dirsi «*profitto*», tantomeno confiscabile, «*un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali*» (cfr. Cass., Sez. Un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro).

In materia tributaria la giurisprudenza consolidata ha chiarito come «*il risparmio di spesa è utilità idonea ad integrare il profitto del reato in linea generale, in relazione a tutte le fattispecie di illecito penale e non solo con riferimento a quelle di diritto penale tributario*» (cfr. Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2022, n. 42616, rv. 283714-01, Pres. Rosi, est. Corbo, cfr., a titolo di esempio, Sez. U, n. 38342 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01, in materia di responsabilità da reato degli enti, affermata in relazione a delitti-presupposto costituiti da reati colposi di evento).

Una fondamentale indicazione è stata fornita da Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036-01, la quale ha affermato, che, in tema di reati tributari, il profitto confiscabile è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario.

Quanto al profilo sub c), circa l'atteggiarsi dei rapporti tra confisca diretta e per equivalente, occorre osservare che:

- l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 delinea un preciso rapporto tra la confisca diretta, che assume rilievo prioritario, e la confisca «per equivalente», relegata, per espressa previsione legislativa, ad ipotesi residuale, sussidiaria, destinata ad operare in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ablare proprio le specifiche *res* che configurino prezzo o profitto;

-nel declinare le figure giuridiche di confisca sopra richiamate, il tema della ammissibilità della confisca diretta delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità

di una persona giuridica quale profitto del reato commesso a suo vantaggio dai suoi rappresentanti è, stata, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale.

A tale proposito appare opportuno richiamare la pronuncia Cass., Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 6576, est. Corbetta, che passa in rassegna, dettagliatamente ed in modo esaustivo, gli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

In una prima fase, dopo alcune iniziali decisioni, è intervenuta Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648-01, che ha affermato che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato. Il principio enunciato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648-01, per una parte, quella relativa alla posizione dell'ente rispetto al reato tributario commesso a suo vantaggio ed alla conseguente ammissibilità di una confisca diretta del profitto nei confronti dell'ente, risulta essere stato più volte ribadito e mai messo in discussione.

In più occasioni, infatti, si è precisato che, in tema di reati tributari, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato (così, Sez. III, n. 17840 del 05/10/2018, Limetti, Rv. 275599-02, e Sez. III, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770-01, nonché Sez. III, n. 19113 del 10/06/2020, Pignata,).

L'altra parte del principio enunciato da Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648-01, quella relativa all'ammissibilità della confisca diretta di somme di denaro nei confronti dell'ente, ha costituito invece oggetto di ampia discussione.

In linea generale, si è contestato che le somme di denaro possano sempre e comunque costituire oggetto di confisca diretta, anche quando non sia ravvisabile un legame tra le stesse ed il reato, o, anzi, sia accertata la loro provenienza lecita.

La pronuncia Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01, ha enunciato il principio secondo cui qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

Detto principio è stato ribadito e puntualizzato da Sez. Un., n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01: *"la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato,*

comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione".

Con specifico riferimento ai reati tributari, poi, si è contestata l'ammissibilità della confisca diretta di somme di denaro acquisite da una società successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa (cfr. a partire da Sez. III, n. 8995 del 30/10/2017, Barletta, Rv. 272353-01)

Un ripensamento è avvenuto dopo la sentenza Sez. Un., n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, ritenendosi il principio di diritto enunciato applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti" (così Cass., Sez. III, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, poi ripresa da Sez. III, n. 11630 del 02/02/2022, Boca Srl , e da Sez. III, n. 30710 del 23/06/2022, Progresso Srl).

La Cassazione, nella citata pronuncia n. 6576 del 12 ottobre 2023, ha condiviso l'orientamento maggioritario, secondo cui il principio di diritto enunciato da Sez. Un., n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa (da ultimo, Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angiolana, Rv. 283714-01).

Invero, Sez. Un., n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, ha enunciato un principio di carattere generale, senza operare alcuna espressa distinzione tra profitto costituito da "accrescimento patrimoniale" e profitto integrato da "risparmio di spesa", distinzione che, pur ragionevole sotto il profilo empirico e classificatorio, non risulta recepita da disposizioni normative in materia di confisca, sì da far rilevare un'indicazione del legislatore favorevole a differenziare il regime giuridico applicabile alle due categorie.

In effetti, le Sezioni Unite, per affermare che, "nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato siano originariamente costituiti da numerario, quest'ultimo esorbita dal sistema della confisca per equivalente", sottolineano che *"il denaro rappresenta non solo cosa*

essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di bene corrispettivo di valore. Esso è, infatti, parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse”.

Ebbene, anche nel profitto determinato da risparmio di spesa viene in rilievo il denaro, quale archetipo di bene corrispettivo di valore: precisamente, in questa ipotesi, il denaro rileva quale somma non versata a causa della commissione del reato.

Ad ogni modo, l'ammissibilità della confisca diretta anche con riguardo all'ipotesi di profitto derivante da risparmio di spesa sembra discendere dall'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia proprio la disposizione che detta la disciplina relativa alla confisca nei reati tributari, a tenore della quale *"in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p. p., per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".*

Tuttavia, una recentissima pronuncia Sez. Un. 8 aprile 2025, n. 13783, est. Silvestri, imp. Massini, ha statuito importanti principi di diritto, tra i quali- in parte mutando il quadro sinora delineato- quello per cui *“la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale”.*

In detta sentenza la Corte di Cassazione, Sez. Un., ha precisato che perché possa darsi confisca diretta:

- il profitto *«deve essere sempre accompagnato dal requisito della ‘pertinenzialità’, inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di “causalità” del reato rispetto al profitto) e «il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato»;*
- il profitto, quantunque inteso in senso estensivo fino a ricomprendervi res che, a rigore, dovrebbero essere considerate (non già profitto, bensì) provento, *non consente di percorrere semplificazioni probatorie*; di talché il giudice dovrebbe sempre argomentare in ordine alla *«prova del nesso di derivazione del vantaggio - ancorché indiretto - conseguito dal reato»* (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro: *«anche nei casi in cui cioè*

non si "colpisce" il bene direttamente derivato dal reato, la confisca, in tanto è qualificabile come diretta, in quanto si dimostri che i beni oggetto dell'ablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l'impiego del prezzo o del profitto del reato; nel caso di confisca diretta del bene che costituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria, come rilevato in dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene alla attività criminosa posta in essere», mediante l'individuazione di tutti i passaggi e le trasformazioni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez. U, n. 2008 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, cit.; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 cit.); ciò che «evita il rischio di un'estensione indiscriminata dell'ablazione diretta ad ogni bene nella disponibilità del reo: il concetto di 'provenienza indiretta' concerne il bene da confiscare e non il vantaggio patrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato»).

Inoltre, perché possa precedersi a confisca per equivalente (avente ad oggetto beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto):

- occorre procedere ad una verifica avente «*natura bifasica: a una prima fase di identificazione di quanto confiscabile, segue, infatti, una seconda fase in cui, sulla base dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede all'apprensione del tantundem in una sede economica diversa*»;
- lungi dall'esser richiesta una preventiva ricerca generalizzata del provento ovvero il formale accertamento di un'impossibilità assoluta di procedere alla confisca diretta, è piuttosto necessario il «previo esperimento del tentativo di rinvenire (il prezzo ovvero) il profitto del delitto tributario presso la sfera giuridico-patrimoniale di chi abbia tratto il beneficio dall'illecito (in tal senso, *ex multis*, Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, Rv. 258648-01, Pres. Santacroce, est. Davigo, imp. Gubert; più di recente, Cass. pen., sez. III, 23 agosto 2016, n. 35330, Rv. 267649-01, Pres. Rosi, est. Graziosi, imp. Nardelli).

Ora, con particolare riguardo alla confisca di somme di denaro, asseritamente ritenute profitto del reato, occorre osservare come, la recente Sez. Un. 2025, all'esito della articolata evoluzione giurisprudenziale, ha chiarito che la confisca del denaro (profitto del reato), potrebbe considerarsi diretta nei casi in cui:

- a) «*risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato*» (Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 *Considerato in diritto*);

- b) *si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, Focarelli, cit.; Sez. U, Miragliotta, cit.)» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*
- c) *«sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto - sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma)» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*

Specularmente, la confisca del denaro (quale asserito profitto del reato) non potrebbe, viceversa, considerarsi diretta (dovendosi pertanto procedere, se del caso, *per equivalente*):

- d) *“se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*
- e) *se ha ad oggetto «somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*
- f) *se ha ad oggetto «somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*
- g) *se ha ad oggetto «somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 Considerato in diritto);*

- h) se ha ad oggetto «*somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato*» (cfr. Cass. pen., sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783, Pres. Cassano, est. Silvestri, imp. Massini e altro, § 18 *Considerato in diritto*).

Quanto, poi, all'individuazione delle *regulae iuris* alla luce delle quali individuare il *quantum* del profitto da ablare, occorre effettuare detta operazione:

a) muovendo dalla valorizzazione dell'art. 1, lett. f), d.lgs. 74/2000, che chiarisce che «*per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili*»;

b) nel rispetto della consolidata opinione giurisprudenziale, che ha chiarito che l'imposta evasa «*non coincide con l'imposta aritmeticamente calcolata sulla base degli imponibili esposti nelle fatture nel loro intero ammontare, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall'operazione parziale inesistente*» (cfr. Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 1820, rv. 257918-01, Pres. Teresi, est. Scarcella, imp. Cleva e altro, relativa ad una fattispecie di inesistenza parziale della prestazione).

Infine, effettuando una ricognizione dei criteri alla luce dei quali eventualmente procedere alla confisca del profitto o del prezzo nei confronti della persona giuridica, ovvero del legale rappresentante della persona giuridica, autore materiale della condotta sussunta in un illecito penal-tributario, la giurisprudenza ha chiarito:

a) che «*è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta*» (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv. 265158 – 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238 – 01)» (cfr. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2025, n. 21262, Pres. Andreazza, est. Gai, imp. Società All Rent Service s.p.a., § 4 *Considerato in diritto*);

b) che «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392 – 01)» (cfr. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2025, n. 21262, Pres. Andreazza, est. Gai, imp. Società All Rent Service s.p.a., § 4 Considerato in diritto);

c) che «il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante nell'interesse della società è possibile allorchè la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisce come effettivo titolare (S.U. n. 10561, del 30/01/2014, Gubert)» (cfr. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2025, n. 21262, Pres. Andreazza, est. Gai, imp. Società All Rent Service s.p.a., § 4 Considerato in diritto).

Applicando tutte le coordinate ermeneutiche richiamate, nel caso in esame, ai sensi del disposto dell'art. 12bis d.lgs. 74/2000, va disposta, nei confronti di CINAGLIA GIOVANNI e CINAGLIA VINCENZO, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, anche per equivalente, fino a concorrenza del valore di euro 20.123.768,61.

Detto importo, infatti, coincide con il profitto dei reati contestati e corrisponde, complessivamente, all'imposta evasa (importo costituito dall'IIVA indebitamente detratta sulle false fatture relativa agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), così distinta, corrispondente fino a concorrenza del quale è intervenuto il sequestro:

ANNO	IMPOSTA EVASA
2014	€ 68.124,20
2015	€ 1.650.869,38
2016	€ 5.260.123,35
2017	€ 7.703.965,01
2018	€ 3.088.795,73
2019	€ 2.747.890,84
TOTALE	€ 20.123.768,61

Non sussistono i limiti di impignorabilità, trattandosi di confisca penale obbligatoria ex art. 12bis d.lgs. n. 74/2000.

Dette ablazioni dovrebbero avvenire, ove possibile, in via diretta.

Sebbene tra i beni sottoposti a sequestro vi siano somme di denaro confluite in conti correnti, tuttavia, richiamata la pronuncia Sez. Un. n. 2025, n. 13783 e la difficoltà di dimostrare il diretto nesso causale con i reati commessi, in assenza di tracciabilità temporale e difetto di prova puntuale della provenienza, la confisca è da intendersi per equivalente sulle somme di denaro, beni mobili e immobili, anche non direttamente riconducibili al reato ipotizzato, di valore equivalente al profitto individuato, dunque fino alla concorrenza di euro 20.123.786,61, nella disponibilità di [REDACTED] e/o [REDACTED], (i quali, si ricorda rivestivano la qualifica di co-amministratori della società [REDACTED]).

La confisca è disposta sui beni attualmente sottoposti al vincolo del sequestro (nella disponibilità degli imputati), nei limiti indicati nel PQM.

Tra questi, vi sono il 100% delle quote della società [REDACTED] - il cui amministratore giudiziario è il dott. Saccomandi-, altre quote societarie CPM Gestioni Termiche S.p.A., conti correnti bancari, prodotti assicurativi, fondi di investimento, immobili (terreni e fabbricati), per il cui elenco analitico si rinvia alla documentazione dettagliata in atti e ai rendiconti dell'amministratore giudiziario (da ultimo dell' 11.04.2025).

Qualora occorra, si evidenzia che, a fronte della ingente somma, considerata nell'ipotesi accusatoria come imposta evasa, per 20.123.768,61 euro, dall'esame della nota del 26.5.2021 della Guardia di Finanza, a quella data risultavano sottoposti a sequestro beni per circa 6.100.000 euro -importo che consentiva di coprire solo in minima parte l'imposta evasa- e il patrimonio aziendale risultava inferiore al milione di euro (cfr. relazione dell'amministratore giudiziario, dott. Saccomandi, ex art. 36 d.lgs. 159/2011 del 13.10.2021 e successive).

Anche all'attualità, non risulta che i beni sottoposti a sequestro superino i 20.123.768,61 euro (cfr. rendiconto dell'amministratore giudiziario dell'11.4.2025), per cui la confisca andrà eseguita su tutti i beni disponibili, al momento sottoposti a sequestro, nella logica di saturazione del profitto.

Al riguardo, si rammenta che il giudice «*può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria*» (cfr. Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 17087, Rv. 275944-01, Pres. Andreazza, est. Corbo, imp. Savarese; adesivamente, di recente, Cass., Sez. IV, 9 luglio 2025, n. 25189, Pres. Pezzullo, est. Scordamaglia).

Il gravoso carico del ruolo impone il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara [REDACTED] e [REDACTED] responsabili dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 d. lgs. n. 74/2000;

dichiara [REDACTED] e [REDACTED] interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni 2, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 2, interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria, interdetti dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 2, interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 2;

ordina la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p. nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata minima prevista dalla legge;

Visto l'art. 12bis d.lgs. n. 74/2000;

dispone, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], la confisca dei beni sottoposti a sequestro, anche per equivalente, fino a concorrenza del valore di euro 20.123.768,61;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire, in solido tra loro, alla parte civile costituita, Agenzia delle Entrate di [REDACTED] e Agenzia delle Entrate di [REDACTED], rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, i danni cagionati in conseguenza del reato, da liquidarsi in separata

sede civile, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad Euro 30.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate di [REDACTED] e Agenzia delle Entrate di [REDACTED], che si liquidano in Euro 5.389,00 complessivi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Ascoli Piceno, 20 ottobre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Domizia Proietti